Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 6 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1807.
Nuovo ordinamento della « Fondazione Querini-Stampalia » con sede a Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Reale 21 giugno 1869 con il quale fu eretta in ente morale la « Fondazione Querini-Stampalia », in Venezia;

Viste le finalità di detta Fondazione, quali risultano dallo statuto organico in vigore, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, alcune delle quali sono di carattere culturale e scientifico, altre di natura propriamente assistenziale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un organico riordinamento delle attività di detto Istituto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la parte del patrimonio della « Fondazione Querini-Stampalia » in Venezia, destinata al raggiungimento delle finalità a carattere culturale e scientifico, è costituito un Ente morale con amministrazione autonoma, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

La parte residua, destinata al conferimento di premi di nuzialità, è conservata alla ridetta istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che assume il nome di « Fondazione dotalizia Querini-Stampalia ».

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, sarà provveduto alla determinazione della quota di patrimonio spettante ai due Enti.

Art. 4.

Con separati decreti Reali su proposta, rispettivamente, del Ministro per l'interno e del Ministro per l'educazione nazionale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno approvati gli statuti organici pel governo dei due Enti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 6. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. **1808.**
Abrogazione della legge 7 giugno 1937-XV, n. 1020, concernente agevolezze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 1020, recante disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che siano richiesti nel prevalente interesse del Paese;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di abrogare la legge medesima;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 7 giugno 1937, n. 1020, recante disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali, al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che siano richiesti nel prevalente interesse del Paese, cessa di aver vigore.

Tuttavia le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge stessa, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno prese in esame con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge e del relativo regolamento.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 14. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. **1809.**
Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti in materia di temporanee importazioni ed esportazioni;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importaz.	Termine massimo per la riesportazione
Piastrine isolanti porcellanate (calit o simili)	Per apparecchi radio (concessione valevole fino al 30 giugno 1940)	kg. 50	1 anno
Polvere di ferro miscelata a resina (plastiron)	Per la produzione di nuclei compressi, da impiegare nella costruzione di trasformatori per apparecchi radio (concessione valevole fino al 30 giugno 1940)	kg. 100	1 anno
Rame in pani od in rottami	Per la fabbricazione di leghe fosforose (concessione valevole fino al 31 dicembre 1939)	kg. 100	6 mesi
Foglie di gomma elastica	Per la fabbricazione di sottosuole (concessione valevole fino al 31 dicembre 1939)	kg. 50	6 mesi
Radio-elemento . .	Per la preparazione di polveri autoluminose	mmg. 50	6 mesi
Fili d'acciaio . .	Per la fabbricazione di elettrodi (concessione valevole fino al 31 dicembre 1939)	kg. 50	1 anno
Olio di cocco. . .	Per la fabbricazione di saponi (concessione valevole fino al 30 giugno 1940)	kg. 100	6 mesi
Glicerina greggia .	Per la fabbricazione di cellophane (concessione valevole fino al 30 giugno 1940)	kg. 100	1 anno
Nastri di ferro alluminato	Per la fabbricazione di cavi e di conduttori elettrici (concessione valevole fino al 31 marzo 1940)	kg. 100	1 anno

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) *Legno compensato di okoumè, betulla e ontano*: per essere colorato e lucidato.

La concessione è valevole fino al 31 marzo 1940.

(R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1018, e R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938, numero 21);

b) *Olio di colza*: per la fabbricazione di lubrificanti speciali.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1112);

c) *Cotone greggio*: per il rivestimento di cilindri per calandre.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1940.

(R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIV, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 343);

d) *Pellicole cinematografiche impressionate*: per ritrarne copie positive da esportare insieme al negativo in riesportazione.

L'agevolezza viene inoltre estesa alle operazioni relative al doppiaggio in lingue estere ed al commento musicale.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940.

(R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 343).

Art. 3.

È prorogata fino al 30 novembre 1939 la concessione della temporanea importazione del citrato di calcio per la fabbricazione dell'acido citrico.

R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1104, convertito nella legge dell'8 aprile 1937, n. 612 e R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 44).

È altresì prorogata, fino al 30 giugno 1939, la concessione della temporanea importazione di carta e di cartoncino per fotografia per essere sensibilizzati.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 44).

Art. 4.

La temporanea importazione del cacao in grani per la fabbricazione di cioccolata viene estesa alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata.

(R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58).

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1938-XVII, n. **1810**.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'esecuzione di opere idrauliche straordinarie per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, da eseguire per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante è autorizzata la spesa di lire 400.000.000.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della suindicata somma per L. 25.000.000 nell'esercizio 1938-1939, per L. 45.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1939-40 al 1946-47 e per L. 15.000.000 nell'esercizio 1947-48.

Il presente decreto, che ha vigore dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI, n. **1811**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Casa di riposo Giuseppe Gasparini », in Pieve Dugliara.

N. 1811. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Casa di riposo Giuseppe Gasparini », con sede nel comune di Pieve Dugliara, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 14 ottobre 1938-XVI, n. **1812**.

Autorizzazione alla Società delle scuole tecniche operaie « S. Carlo » di Torino ad accettare un legato.

N. 1812. R. decreto 14 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società delle scuole tecniche operaie « S. Carlo » di Torino viene autorizzata ad accettare un legato di L. 20.000 disposto in suo favore dal cav. Giovanni Ferraria per l'istituzione di due premi annuali intitolati « Premi Giovanni e Felice e fratelli Ferraria ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 15 ottobre 1938-XVI, n. **1813**.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Antonio Bassi », in Grumolo Pedemonte.

N. 1813. R. decreto 15 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene abrogato lo statuto della Fondazione « Antonio Bassi » con sede in Grumolo Pedemonte, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 93, e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. **1814**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Giorgio Martire, in Tramonte di Teolo (Padova).

N. 1814. R. decreto 21 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Padova in data 15 ottobre 1929-VII e 10 febbraio 1938-XVI relativi alla erezione della parrocchia di S. Giorgio Martire, in Tramonte di Teolo (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. **1815**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della imposizione di un coadiutore alla parrocchia di Santa Maria Liberatrice, in Posatora di Ancona.

N. 1815. R. decreto 21 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ancona in data 13 giugno 1936-XIV, relativo alla imposizione di un coadiutore alla parrocchia di Santa Maria Liberatrice, in Posatora di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI.
Approvazione dello statuto del Consorzio del Ticino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, col quale è stato costituito il Consorzio del Ticino;

Visto il R. decreto-legge 12 luglio 1938, n. 1297, col quale sono state dettate norme per il riordinamento degli organi amministrativi del detto Consorzio e per l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore secondo il testo che, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1938-XVI
Registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 93.

Statuto del Consorzio del Ticino - Milano

CAPO I.

SCOPI E LIMITI DEL CONSORZIO.

Art. 1.

Il Consorzio del Ticino, che è stato istituito col R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928-VII, n. 3228, e successivamente modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1297, provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonchè a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

In base a distinte gestioni e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio può chiedere, a termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell'emissario e delle zone rivierasche soggette a piene; alla navigazione; alla tutela e all'incremento della pesca; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria, a condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta dall'Amministrazione dei canali demaniali di irrigazione.

Ai fini della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perchè nelle derivazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire, siano osservate le norme contenute negli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il Consorzio ha la sede in Milano.

Art. 2.

Fanno parte del Consorzio, i privati e gli enti che legittimamente usino o derivino le acque del Lago Maggiore e quelle del Ticino dallo sbocco del Lago alla confluenza col Po, sia in proprio che in rappresentanza di eventuali sub-utenti, purchè possano disporre in misura non inferiore a moduli uno al secondo, se trattisi di utenze irrigue, o in misura tale da produrre non meno di 16 cavalli nominali medii, se trattisi di utenze industriali. Coloro che usano le acque ricevendole dagli intestatari delle derivazioni dirette, sono da questi ultimi rappresentati agli effetti della inclusione nell'elenco dei consortisti.

Salva l'approvazione del Ministro per i lavori pubblici a norma dell'art. 4 del decreto istitutivo, saranno successivamente ammessi od obbligati a far parte del Consorzio tutti gli altri utenti d'acqua che possano essere direttamente o indirettamente avvantaggiati dall'invaso lacuale.

Il consorzio compila e tiene costantemente aggiornato l'elenco degli utenti consorziati.

Art. 3.

Gli utenti consorziati hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente statuto, e quelle, in genere, che vengano emanate dall'Amministrazione consortile.

L'utente che faccia opera contraria agli interessi generali e alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti, oltre che delle sanzioni civili e penali, sarà passibile delle multe che saranno applicate dall'amministrazione del Consorzio.

Art. 4.

Gli utenti consorziati concorrono proporzionalmente ai rispettivi interessi nelle spese del Consorzio.

Il pagamento del contributo è garantito con onere gravante su tutti gli immobili, a chiunque appartenenti, che siano serviti dall'acqua lacuale e dell'emissario.

I consortisti non sono responsabili in solido verso il Consorzio. Le quote che, dopo l'esperimento dell'azione esecutiva a carico di un utente consorziato, risultino inesigibili, sono portate nel passivo del bilancio del Consorzio, e ripartite tra i consortisti in ragione della interessenza rispettiva.

Il consortista che ceda ad altri in tutto od in parte l'utenza è responsabile verso il Consorzio, in solido, coi propri aventi causa per tutti gli obblighi dipendenti dalla utilizzazione, salvo rivalsa verso i subutenti.

Art. 5.

Il Consorzio compila e tiene continuamente aggiornato il catasto delle utenze.

Il catasto contiene per ogni utente consorziato i dati della rispettiva utenza, quali risultano dagli atti di concessione o di riconoscimento o dal catasto di cui all'art. 5 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, o in difetto dai ruoli delle imposte, e con le indicazioni catastali dei terreni e degli stabilimenti di rispettiva proprietà serviti dalla utenza. Gli utenti devono denunciare al Consorzio tutti i dati necessari per la compilazione del catasto nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione consortile.

I titolari delle derivazioni che distribuiscono l'acqua a terreni o impianti altrui devono assumere di fronte al Consorzio, mediante particolari convenzioni, il pagamento e la garanzia dei contributi che gravano sui loro subutenti, salva rivalsa verso questi ultimi. Gli estremi di tali convenzioni sono riportati nel catasto delle utenze.

Qualora i titolari delle utenze di cui al precedente capoverso si rendano inadempienti verso il Consorzio, questo procederà direttamente, con i privilegi di legge, alla riscossione delle quote dovute dai subutenti.

Il catasto viene pubblicato a cura del Consorzio, per dieci giorni consecutivi presso l'Ufficio consorziale e per estratto nell'albo di ciascuno dei Comuni in cui ricadono le utenze e le proprietà servite, con invito agli interessati a presentare al Consiglio di amministrazione del Consorzio i loro eventuali reclami entro dieci giorni dall'ultimo della pubblicazione.

Analoga procedura di pubblicazione deve essere seguita per le successive variazioni od aggiunte al catasto originario.

Devono essere trascritti a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22, libro 3 Codice civile, il catasto originario ed ogni sua successiva variazione, nonchè le convenzioni di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 6.

Le spese del Consorzio sono ripartite fra gli utenti consorziati in proporzione del vantaggio ad essi derivante dalla regolazione del Lago Maggiore e dal funzionamento del Consorzio.

In via provvisoria le spese sono ripartite in base al vantaggio presunto, salvo conguaglio.

Qualora nuovi utenti entrino a far parte del Consorzio, saranno rivedute le quote di contributo precedentemente fissate ed i nuovi utenti dovranno assumersi una quota parte dell'onere già sostenuto dai precedenti consortisti.

Il riparto, provvisorio e definitivo, è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è pubblicato a termini dell'articolo precedente; indi è trasmesso, insieme coi reclami, al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione ai sensi dell'art. 4 del decreto istitutivo.

Art. 7.

Dopo la trascrizione di cui all'articolo cinque, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla inclusione nel Consorzio passano di pieno diritto, nonostante qualunque patto in contrario, dai primi utenti consorziati a tutti coloro che, per successione, acquisto, o qualsiasi altro legittimo titolo, si sostituiscano nell'uso delle acque che dà diritto ad intervenire nel Consorzio, o divengano proprietari in tutto o in parte degli immobili avvantaggiati da utenze dell'acqua lacuale.

Gli autori, i consorti o i mandanti degli utenti attuali non sono liberati dal contributo consorziale, se non quando i nuovi utenti e i nuovi proprietari o comproprietari abbiano pagato la loro quota relativa all'intero anno, in cui avvenne la traslazione o la modificazione dell'utenza o della proprietà.

I nuovi utenti non possono farsi rappresentare nel Consorzio fino a quando non siano regolarmente inclusi nell'elenco di cui all'art. 2.

Art. 8.

Per l'acqua derivata e da derivare dal Ticino mediante canali demaniali, unico consortista ed unico utente di fronte al Consorzio è il Regio demanio dello Stato.

Gli interessi del Demanio nel Consorzio, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 4 e del 1° comma dell'art. 6 del presente Statuto, sono costituiti dal vantaggio che per i canali demaniali costruiti e costruendi rappresenterà la regolazione del Lago Maggiore e rappresenta il regolare funzionamento del Consorzio, escluso il godimento delle acque che, senza l'invaso, il Demanio può e potrà fare con i propri canali, in base allo stato di fatto ed ai propri titoli, presenti e futuri, di utenza o di concessione.

In via provvisoria, in relazione al secondo comma dell'art. 6 del presente statuto, il Demanio contribuirà con una somma che verrà annualmente concordata tra il Consorzio e il Ministero delle finanze.

Il Regio demanio compilerà per suo conto il ruolo dei propri sub-utenti, per gli effetti della rivalsa che gli compete a norma del terzo comma dell'art. 5, con le garenzie di riscossione stabilite nel secondo comma dell'art. 4 del presente statuto.

Il Regio demanio è esonerato dalla stipula della convenzione per la garanzia che i titolari delle derivazioni debbono prestare al Consorzio a norma del citato terzo comma dell'art. 5.

CAPO II.

ORGANI DEL CONSORZIO.

Art. 9.

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

1. Il presidente,
2. Il Comitato di presidenza,
3. Il Consiglio di amministrazione,
4. L'Assemblea degli utenti,
5. Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

Il presidente, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, è il capo ed il rappresentante legale del Consorzio.

Art. 11.

Nei casi di assenza o di impedimento, il presidente designa il consigliere che lo sostituisce.

In difetto di designazione, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età facente parte del Comitato di presidenza.

Il presidente può affidare parte delle sue mansioni o incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri, anche se funzionari governativi.

Art. 12.

Spetta al presidente:

1) convocare il Comitato di presidenza, il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea degli utenti, e presiederne le sedute;

2) eseguire e far eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza;

3) curare l'osservanza della legge e delle disposizioni regolamentari in vigore da parte dei Consorzio, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che hanno rapporto con l'Amministrazione consorziale;

4) sorvegliare il buon andamento degli Uffici consorziali e dei servizi di esattoria e cassa, avendo facoltà di infliggere agli impiegati la censura scritta e la sospensione dello stipendio fino ad un mese, e di promuovere dal Comitato di presidenza gli ulteriori provvedimenti per le mancanze più gravi;

5) reprimere gli abusi e giudicare i contravventori al presente statuto, nonchè commisurare ed esigere le multe consorziali;

6) sorvegliare la perfetta tenuta dell'elenco degli utenti, del catasto consorziale ed il suo aggiornamento, con facoltà di far eseguire d'ufficio, a spese degli interessati, i trapassi che non fossero stati notificati dai consortisti;

7) sorvegliare la regolare tenuta dei ruoli di contribuenza e il loro aggiornamento;

8) disporre i pagamenti mediante mandati, firmati da lui e dal funzionario del Consorzio all'uopo delegato;

9) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, nei limiti delle competenze del Consiglio e del Comitato di presidenza, salvo a riferirne al Consiglio od al Comitato di presidenza nella seduta prossima.

Art. 13.

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente del Consorzio, che lo presiede; da tre rappresentanti, uno per ciascun Ministero: dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle finanze (Demanio) e da altri quattro membri del Consiglio di amministrazione, annualmente scelti dal presidente del Consorzio, con ratifica del Ministro per i lavori pubblici: due fra i rappresentanti irrigui delle due sponde del Ticino, uno fra i rappresentanti delle utenze industriali e il quarto nella persona del rappresentante dell'Ente Nazionale Risi.

In caso di assenza od impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal consigliere di questo, designato o, in mancanza di designazione, dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 14.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente mediante avviso scritto o per telegramma in caso di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni occorrono l'intervento della maggioranza dei membri del Comitato e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti ha la preferenza quello del presidente, o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ciascuna seduta viene approvato al principio di ciascuna adunanza immediatamente successiva, e nel caso di deliberazione d'urgenza il verbale viene approvato seduta stante.

Le funzioni di segretario del Comitato di presidenza sono disimpegnate dal segretario del Consorzio. In caso d'impedimento, o quando il Comitato lo creda opportuno per la trattazione di speciali affari, funge da segretario un commissario scelto da chi presiede l'adunanza.

Il libro dei verbali è a disposizione dei consiglieri di amministrazione.

Art. 15.

Spetta al Comitato di presidenza:

a) predisporre gli elementi per la trattazione degli affari da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) preparare i regolamenti e le norme di massima da sottoporre al Consiglio;

c) approvare i progetti esecutivi di lavori e forniture; provvedere alla loro esecuzione per appalti, licitazione, trattativa privata, od in economia a seconda dei casi, secondo le direttive del Consiglio, nonchè adottare tutti i provvedimenti necessari per i lavori di competenza del Consorzio;

d) disporre delle somme stanziate in bilancio per spese casuali od impreviste e del fondo di riserva annuale, nonchè stornare i fondi da uno ad altro capitolo di bilancio in quanto ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze della gestione consortile;

e) nominare e licenziare gli impiegati ed agenti del Consorzio; prendere eventuali provvedimenti disciplinari a carico del personale, esclusi quelli riservati al presidente; deliberare sul collocamento a riposo degli impiegati ed agenti e sulle rispettive indennità; accordare sussidi e gratificazioni al personale, ed in genere adottare tutti i provvedimenti relativi al personale ed al buon funzionamento degli Uffici consorziali;

f) curare la compilazione e revisione dell'elenco dei consorziati e del catasto delle utenze da sottoporre al Consiglio;

g) predisporre i ruoli delle contribuzioni consorziali e delle entrate patrimoniali, da sottoporre al Consiglio, curando la regolare riscossione di tutte le entrate;

h) provvedere all'acquisto ed alienazione di beni immobili, qualunque ne sia il valore, nonchè transazioni, cessioni, riduzioni ed eliminazioni di crediti per somme non superiori a L. 500.000;

i) preparare annualmente lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio;

l) curare che siano regolarmente tenuti ed aggiornati tutti i registri ed inventari di beni immobili e mobili di pertinenza del Consorzio;

m) coadiuvare in genere il presidente e dar parere su tutte le questioni che questi gli sottoponga;

n) deliberare in via d'urgenza, salvo a riferirne al Consiglio, sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria e alle giurisdizioni speciali.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1297, di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e fo reste;

d) un membro nominato dal Ministro per le finanze;

e) un membro nominato dal Ministro per le corporazioni;

f) otto rappresentanti degli utenti, di cui cinque nominati dall'assemblea fra gli utenti attuali, uno nominato dal Ministro per le finanze per i Canali demaniali, uno in rappresentanza del Comitato promotore del costituendo Consorzio per la irrigazione dell'alto agro novarese, ed uno in rappresentanza dell'Ente Nazionale Risi.

Il presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 17.

Le funzioni di consigliere non possono essere esercitate a mezzo di mandatari.

Qualora per morte, dimissioni, o qualunque altra causa vengano a mancare nel Consiglio alcuni rappresentanti, devono essere promosse le nomine suppletive per coprire i posti vacanti.

Art. 18.

Il Consiglio si riunisce in Milano ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero sei consiglieri ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri con lettera raccomandata almeno quattro giorni avanti quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve sempre contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del Consorzio o dal consigliere da esso designato, o in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consorzio. In caso di impedimento, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, funge da segretario un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 20.

Di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione il segretario redige il processo verbale che deve essere approvato al termine della seduta stessa, od al principio di quella successiva, e firmato da chi ha presieduto la adunanza e da chi ha disimpegnato le funzioni di segretario.

I consiglieri hanno diritto di far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni o riserve che ritengano opportune.

Il libro dei verbali è sempre a disposizione di ogni consigliere.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno otto consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti: a parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, ed ove questi a parità di voti siasi astenuto, la proposta s'intende respinta.

I voti sono palesi, fuorchè nelle deliberazioni riguardanti persone.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sulle eventuali variazioni che si manifestassero necessarie nel corso della gestione;

b) sul conto consuntivo;

c) sulla convocazione dell'assemblea degli utenti;

d) sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria od alle giurisdizioni speciali;

e) sui regolamenti consorziali e sulle modificazioni allo statuto;

f) sulle direttive di massima relative a lavori e forniture, e sui progetti delle opere di regolazione;

g) sulla contrattazione di mutui e sulla loro estinzione, sulla emissione di obbligazioni e di altri titoli, sulle transazioni e sulle riduzioni ed eliminazioni di crediti per somma superiore a L. 500.000;

h) sul servizio di esattoria e di cassa e sulle rispettive cauzioni, e sulla scelta dell'Ente cui il servizio di cassa deve restare affidato;

i) sulla formazione dell'elenco dei consorziati, del catasto consortile e dei ruoli di contribuenza, e sui criteri di massima che devono disciplinare il reparto definitivo delle spese;

l) sui ricorsi in genere contro l'operato dell'Amministrazione consorziale e su quelli relativi al catasto ed alle contribuzioni consorziali;

m) su tutte le materie per le quali il presidente richieda il suo voto, sia di propria iniziativa, sia in seguito alla richiesta scritta di sei consiglieri giusta l'art. 18;

n) sull'assunzione da parte del Consorzio dei compiti facoltativi di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 23.

L'assemblea degli utenti è composta dai rappresentanti delle singole utenze che derivano direttamente dal fiume sia in proprio che in rappresentanza di eventuali sub-utenti.

Per la nomina dei rappresentanti degli utenti nel primo Consiglio di amministrazione, saranno seguiti i seguenti criteri: gli utenti irrigui hanno diritto ad un voto, qualora la loro utenza sia compresa nei limiti da moduli 1 a moduli 10, a due voti nei limiti da 10 a moduli 100 e oltre i moduli 100 a un ulteriore voto ogni moduli 100. Gli utenti industriali hanno diritto ad un voto quando la loro utenza produca da 16 a 160 cavalli nominali medi, a due voti se produca da 160 e 1600 cavalli e, oltre tale limite, ad un ulteriore voto ogni 1600 cavalli.

Gli utenti iscritti pro-indiviso nell'elenco consorziale sono considerati come un solo utente ed hanno diritto ai voti corrispondenti alla loro utenza complessiva, con obbligo di farsi rappresentare nel Comitato da un solo di essi, sempre che il mandato sia stato conferito da tanti condomini che, uniti al mandatario, se condomino, rappresentino oltre la metà dell'utenza indivisa.

I consortisti, la cui utenza non raggiunga mille litri secondo ovvero 300 cavalli nominali medi, devono farsi rappresentare da unico mandatario che raccolga almeno tanti mandati da formare un'interessenza di tale entità.

Successivamente, il Consiglio di amministrazione proporrà al Ministero le definitive modalità di votazione dell'assemblea.

Art. 24.

Ciascun utente consorziato può farsi rappresentare nell'assemblea degli utenti, con mandato, vidimato, nella firma, dal podestà o da notaio.

Per i beni enfiteutici il diritto di rappresentanza spetta all'enfiteuta, salvo non vi sia titolo per cui le contribuzioni consorziali siano a carico del proprietario.

I mandati possono essere validi per una sola adunanza, oppure, se muniti di relativa clausola, valere a tempo indeterminato: nel primo caso sono allegati al verbale della seduta, nel secondo saranno depositati presso il Consorzio.

La rappresentanza è presunta a favore:

a) del presidente di un corpo morale per il suo istituto;

b) del legittimo amministratore per i minorenni e gli incapaci;

c) del marito per la moglie purchè non legalmente separato;

d) del procuratore generale ad negotia.

I rappresentanti di cui al comma precedente possono esercitare il diritto di intervento e di voto anche a mezzo di mandatari.

Art. 25.

Non possono esser scelti come delegati degli utenti consortisti nell'assemblea:

a) coloro che avendo maneggiato danaro del Consorzio non ne abbiano ancora reso o regolato i conti;

b) gli impiegati del Consorzio;
c) coloro ai quali è tolta la libera amministrazione dei loro beni;
d) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
e) gli appaltatori e fornitori che abbiano rapporti in corso, con il Consorzio.

Art. 26.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta con lettera raccomandata a tutti gli utenti consorziati dieci giorni innanzi, od eccezionalmente almeno quattro giorni prima, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e gli oggetti da trattare.

Art. 27.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal consigliere da questi delegato, o, in assenza di entrambi, dal consortista più anziano.
Funziona da segretario il segretario del Consorzio, o in mancanza, il consortista meno anziano.
L'assemblea delibera sempre a maggioranza di voti.
Le sedute sono valide in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei consortisti che possano legittimamente intervenire alla riunione, ed in seconda convocazione, da tenere almeno dopo un'ora da quella fissata per la prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei consortisti in carica.
In caso di parità di voti deve ripetersi la votazione e nella seconda il presidente ha diritto a due voti.

Art. 28.

L'assemblea delibera sulla nomina dei cinque membri facenti parte del Consiglio ai sensi del R. decreto-legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1297, nonchè del rappresentante degli utenti in seno al collegio dei revisori dei conti.
Dei cinque membri suddetti, almeno due devono essere scelti tra i rappresentanti irrigui dell'una e dell'altra sponda del Ticino, ed uno fra i rappresentanti degli utenti industriali.

Art. 29.

Le competenze e l'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri degli impiegati e degli agenti consorziati, nonchè tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio saranno disciplinati dal regolamento interno, da compilarsi dal Comitato di presidenza, quando lo sviluppo dell'attività consortile lo renda necessario, e da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

I Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno potranno disporre, quando lo credano, ispezioni sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei servizi dell'Ente. A tal fine saranno loro annualmente comunicati, per conoscenza, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, con allegata una relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso.

Art. 31.

Gli amministratori non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni, salvo le disposizioni sul mandato.
Le spese che i membri del Consiglio di amministrazione incontrano per l'adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal Consorzio.
A titolo d'indennità per tutti gli altri oneri dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni, al presidente, ai membri del Consiglio di presidenza, ai consiglieri ed ai revisori dei conti può essere corrisposto un assegno, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle mansioni speciali che eventualmente abbiano disimpegnato.

Art. 32.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per le finanze e dall'Assemblea degli utenti. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.
Il collegio dei revisori esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e presenta una relazione al Consiglio di amministrazione dandone comunicazione ai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

CAPO III.

RICORSI.

Art. 33.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e quelle degli altri organi del Consorzio, che riguardino gli utenti consorziati, devono essere pubblicate nell'albo dell'Ufficio consorziale e rimanervi esposte per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Art. 34.

Qualunque utente consorziato può ottenere copia dei verbali del Consiglio o di altro atto del Consorzio, mediante rimborso della spesa e il pagamento di un diritto fisso.
Le copie e gli estratti di atti consorziali, dichiarati conformi dal segretario del Consorzio, fanno fede per il Consorzio stesso, come gli originali di fronte a chiunque ed a tutti gli effetti di legge.
Il Comitato di presidenza eccezionalmente, per gravi motivi, può, su proposta del presidente, rifiutare il rilascio di tali copie.

Art. 35.

Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio, che riguardino gli utenti consorziati, questi possono reclamare al Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione di cui al precedente art. 33.
I reclami non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni.

CAPO IV.

GESTIONE CONSORZIALE.

Art. 36.

Agli scopi facoltativi di cui alla seconda parte dell'art. 1, il Consorzio può provvedere mediante speciali imposizioni, da deliberarsi di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce i criteri del relativo reparto fra gli utenti consorziati.

Art. 37.

La riscossione dei contributi è fatta, sulla base dei singoli ruoli, da uno o più esattori speciali del Consorzio, o dagli esattori delle imposte dirette, secondo quanto sarà determinato dal Consiglio di amministrazione.
Gli esattori rispondono sempre del non riscosso per il riscosso.
Le modalità e le condizioni per la nomina dell'esattore sono stabilite dalla presidenza.
Qualora si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, il presidente deve darne partecipazione ai prefetti delle Provincie nelle quali sono situate le utenze o le proprietà soggette a contribuzione.

Art. 38.

I ruoli di contribuenza deliberati dal Consiglio di amministrazione sono provvisoriamente esecutivi.
I ruoli stessi devono essere comunicati, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione definitiva a norma dell'art. 4 del decreto istitutivo.
Intervenutane l'approvazione, i ruoli sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e depositati presso la sede del Consorzio.

Art. 39.

I contributi consorziali costituiscono oneri gravanti sugli immobili serviti dalle utenze dell'acqua lacuale o dell'emissario o che vengano direttamente o indirettamente avvantaggiati dall'invaso del Lago.
Essi sono riscossi con le stesse modalità di privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette a norma di quanto dispone l'art. 5 del decreto istitutivo.
Con le stesse modalità e privilegi si provvede alla riscossione delle tasse e dei diritti per le registrazioni occorrenti alla regolare tenuta del catasto consorziale tanto se richieste direttamente dagli interessati quanto se eseguite d'ufficio.

Art. 40.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione delle opere, si osserveranno le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'Ente.

CAPO V.

DISCIPLINA E CONTRAVVENZIONI.

Art. 41.

Ciascun utente consorziato, oltre ad essere responsabile a termini di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon regime dell'invaso e dello svaso, ancorchè le infrazioni alle discipline consorziali avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti, od aventi causa.

Con regolamento da approvare dal Consiglio di amministrazione, sentita l'Assemblea degli utenti e da approvare dal Ministero dei lavori pubblici, sarà disciplinato l'esercizio delle utenze e potrà essere stabilito il diritto del Consorzio d'imporre la costruzione di bocche di modulazione e la integrale utilizzazione delle acque disponibili dai vari utenti.

Il detto regolamento non avrà però forza obbligatoria verso il Demanio dello Stato, e l'applicazione di esso nei riguardi dei canali demaniali dovrà essere previamente concordata fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.

Art. 42.

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per l'ordinaria responsabilità a norma di legge, è passibile di multa da L. 500 a L. 5000 a giudizio del presidente, il consortista che:

1) non esegua le disposizioni del Consorzio per la coordinazione e l'adattamento delle sue utenze, oppure varii od alteri in qualsiasi modo, senza legittima autorizzazione, le opere di presa, condotta, raccolta, distribuzione e scarico delle acque;

2) derivi abusivamente acque lacuali e dell'emissario, o ne provochi o favorisca in qualunque modo disperdimenti o deviazioni;

3) contravvenga alle disposizioni emanate per la tutela della pesca;

4) non denunci esattamente le utenze di cui disponga e gli immobili che se ne avvantaggiano a norma del precedente art. 5;

5) violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie o regolamentari del Consorzio.

Art. 43.

Le contravvenzioni sono applicate dal presidente del Consorzio su deposizione giurata di una guardia consorziale o su concorde deposizione di due testimoni, previo invito al denunciato di addurre le proprie giustificazioni entro quindici giorni dalla notifica, e salvo il disposto del precedente art. 35.

Le multe sono esatte con le stesse norme dei contributi consorziali.

Art. 44.

Il presente statuto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipata al Consorzio la sua approvazione a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1297.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

(4435)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 novembre 1938-XVII.
Nomina dell'avv. Giordani Paolo a membro del Comitato consultivo della Corporazione dello spettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1938-XVI, contenente norme pel funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1938-XVI, con il quale il dott. Federico Valli cessa dalla carica di membro del Comitato consultivo della Corporazione dello spettacolo, quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie affini allo spettacolo ed è nominato membro del Comitato stesso quale rappresentante dei datori di lavoro per i teatri gestiti da enti pubblici, imprese liriche e di operette, enti di concerto, capocomici e radiotrasmissioni;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina dell'avv. Giordani Paolo, componente della Corporazione dello spettacolo, a membro del Comitato consultivo della Corporazione stessa quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie affini allo spettacolo (scenografia, case di costumi e di attrezzi teatrali, edizioni fonomeccaniche) in sostituzione del dott. Valli Federico.

Decreta:

L'avv. Giordani Paolo è nominato membro del Comitato consultivo delle Corporazioni dello spettacolo quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie affini allo spettacolo (scenografia, case di costumi e di attrezzi teatrali, edizioni fonomeccaniche) in sostituzione del dott. Valli Federico.

Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(4678)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1938-XVI.
Approvazione delle norme per lo svolgimento dei corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
E COL
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 1 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, riguardante la istituzione presso la Regia accademia navale di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari modificata dal R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2010;

Decreta:

I corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari sono regolati dalle norme annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro per la marina*
CAVAGNARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato
STARACE

Norme relative ai corsi preliminari navali per studenti universitari

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento universitari.

I corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari si svolgono presso la Regia accademia navale di Livorno.

Sono ammessi a tali corsi, con le modalità appresso indicate, gli studenti che abbiano compiuto il terzultimo anno di Università nelle facoltà contemplate nel successivo art. 2 e che abbiano avanzato domanda di partecipare ad essi per compiere nella Regia marina il prescritto periodo di servizio militare.

Tali studenti dovranno costituire un nucleo scelto di giovani aventi i requisiti fisici ed intellettuali richiesti per il servizio militare marittimo.

La scelta, che dovrà in definitiva costituire un premio ai migliori, sarà fatta attraverso l'opera dei G.U.F, (Segretari dei G.U.F.) ed in collaborazione con gli Ispettori premarinari di zona.

I segretari dei G.U.F. o gli Ispettori di zona per l'istruzione pre-postmarinara invieranno al Ministero della marina, entro il mese di aprile di ogni anno, le domande e le note degli studenti universitari che hanno richiesto di partecipare al 1° corso preliminare navale e che siano riconosciuti fisicamente idonei da apposita commissione incaricata di sottoporre a visita medica i concorrenti nelle sedi dei principali Atenei d'Italia.

Il Ministero della marina, in accordo con la Segreteria dei G.U.F. in Roma, formerà la nota definitiva degli ammessi, entro i limiti numerici fissati annualmente per ciascun corpo, tenendo conto degli elementi informativi forniti dai Segretari dei G.U.F. e dagli Ispettori di zona e della necessità di un'equa distribuzione regionale.

Art. 2.

Assegnazione degli allievi ai vari corpi.

Gli studenti, a seconda delle facoltà frequentate, potranno far domanda di essere assegnati nei vari corpi come segue:

Corpo di stato maggiore:

Studenti in ingegneria industriale (meccanica-chimica-elettrotecnica), in ingegneria civile, in architettura, in matematica e fisica, in scienze agrarie e studenti dell'Istituto superiore navale di Napoli (sezione magistero).

Possono inoltre essere ammessi nel corpo di Stato maggiore anche gli studenti di tutte le altre facoltà sottosegnate (escluse medicina e farmacia) che abbiano seguito i corsi di storia e politica navale o di cultura militare (3° grado) superando i relativi esami.

Corpo del Genio navale:

Studenti in ingegneria navale e meccanica e in ingegneria industriale (sottosezioni meccanica e elettrotecnica).

Corpo delle armi navali:

Studenti in ingegneria industriale (sottosezione meccanica - chimica - elettrotecnica) ingegneria civile, ingegneria chimica, in chimica industriale, in chimica.

Corpo sanitario:

(*Medici*): Studenti in medicina e chirurgia.
(*Chimici farmacisti*): Studenti in farmacia.

Corpo di commissariato:

Studenti dell'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamenti navali), studenti in giurisprudenza, in economia e commercio, scienze politiche.

Corpo delle capitanerie di porto:

Come per il corpo di Commissariato.

Art. 3.

Arruolamento.

Gli studenti universitari che sono stati ammessi ai corsi preliminari navali sono senz'altro arruolati, qualora già non lo siano, nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, purchè abbiano compiuto il 17° anno di età e sono considerati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

Essi sono obbligati a frequentare i corsi preliminari navali ai quali sono iscritti e non possono essere dimessi dai corsi stessi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti per gli altri arruolamenti nella Regia marina dalle disposizioni in vigore ed in seguito a determinazione del Ministro per la marina.

I giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi preliminari navali, all'atto della chiamata alle armi (dopo conseguita la laurea), sono nominati aspiranti di complemento nei rispettivi corpi.

Ad essi è accordata la riduzione di servizio alle armi da 28 a 14 mesi da compiersi 2 col grado di aspirante e 12 col grado di ufficiale.

La ferma contratta deve essere espletata anche nel caso di non conseguita idoneità alla nomina ad ufficiale; in questo caso i non idonei sono trattenuti alle armi come militari del C. R. E. M. nella categoria affine al titolo di studio posseduto (nocchieri, furieri, infermieri) ultimando la ferma in qualità di secondi capi. Essi potranno però, a domanda, essere prosciolti dalla ferma e ripristinati nella leva di terra.

Art. 4.

Svolgimento dei corsi.

L'istruzione teorica pratica professionale per la nomina ad ufficiale di complemento si svolge attraverso due corsi preliminari navali ed un tirocinio da aspirante.

a) *Primo corso preliminare navale* (in linea di massima dal 1° agosto al 20 settembre di ogni anno): seguito presso la Regia accademia navale dagli studenti universitari che hanno compiuto il terzultimo anno di università (eccezionalmente anche quelli del penultimo) prescelti dal Ministero della marina secondo quanto specificato nell'art. 1.

b) *Secondo corso preliminare navale* (in linea di massima dal 1° agosto al 20 settembre di ogni anno): seguito presso la Regia accademia navale dagli studenti universitari che hanno ultimato, con esito favorevole, nell'anno precedente il primo corso preliminare navale. Gli studenti che superano favorevolmente anche il secondo corso preliminare navale sono, dopo il conseguimento della laurea, chiamati alla Regia accademia navale e nominati aspiranti di complemento (per i medici e chimici farmacisti oltre alla laurea occorre il certificato di abilitazione alla professione).

c) *Tirocinio pratico da aspirante* (in linea di massima dal 1° dicembre di ogni anno): seguito presso la Regia accademia navale dagli aspiranti di tutti i corpi, ad eccezione

degli aspiranti del corpo Sanitario che debbono seguirlo a La Spezia presso la Scuola di sanità militare marittima (in linea di massima dal 1° marzo di ogni anno).

Gli aspiranti che superano favorevolmente il tirocinio sono nominati ufficiali al termine del tirocinio stesso e con tale grado compiono un anno di effettivo servizio.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I VARI CORSI E GLI ESAMI.

Art. 5.

Primo corso preliminare navale.

Gli allievi destinati a seguire il primo corso preliminare navale possono essere sottoposti a nuova visita medica nella infermeria della Regia accademia navale per accertare se posseggano effettivamente l'idoneità e l'attitudine fisica richiesta per gli ufficiali del corpo cui sono stati assegnati.

I non idonei non sono ammessi al corso e possono essere prosciolti dalla leva di mare.

Agli allievi saranno rimborsate dalla Regia accademia navale le spese di trasporto personale, a tariffa militare, dal domicilio a Livorno e viceversa.

Gli allievi idonei sono alloggiati in Accademia (è lasciata facoltà a coloro che hanno famiglia o parenti a Livorno di alloggiare fuori dell'Istituto) e sono inquadrati per tutto quanto riguarda le lezioni e le esercitazioni, mentre vengono lasciati liberi nel resto della giornata.

Ad essi non è corrisposta alcuna retribuzione.

Vestono la divisa per essi stabilita e cioè la sahariana bianca con controspalline azzurre (con su ricamato nodo di Savoia in oro e numero distintivo del corso che frequentano in argento) e berretto regolamentare bianco con trofeo.

In considerazione della breve durata del corso, gli allievi non possono usufruire di permessi, nè di licenze. Solo in casi di eccezionale gravità, accertati dal Comando della Regia accademia navale, possono essere autorizzati ad assentarsi temporaneamente.

La natura degli insegnamenti che vengono svolti e la distribuzione delle ore settimanali d'insegnamento sono stabilite dai programmi allegati alle presenti norme.

Gli insegnamenti teorici servono a mettere gli allievi in grado di poter disimpegnare il loro servizio nei rispettivi Corpi e vanno limitati al minimo indispensabile, nella considerazione che la cultura già posseduta dai giovani facilita l'assimilazione del programma.

Unico programma da svolgere con particolare ampiezza è quello di navigazione per gli allievi di Stato maggiore, trattandosi per gli studenti non provenienti dall'Istituto superiore navale di Napoli di materia affatto nuova anche nei suoi principî teorici.

Grande sviluppo è dato allo svolgimento delle esercitazioni marinaresche.

Negli ultimi quindici giorni si eseguono visite a La Spezia e brevi gite in mare su unità presenti a Livorno. Gli allievi vengono inoltre sottoposti ad un breve esame, sull'insieme delle materie svolte, da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Comando della Regia accademia navale. Agli idonei viene rilasciato un attestato comprovante il buon esito del primo corso.

Gli allievi riprovati od eliminati dal corso per qualsiasi ragione possono essere prosciolti, a loro domanda, dalla leva di mare e passati nella leva di terra. Essi non possono in nessun caso essere ammessi a corsi successivi, tranne che l'eliminazione sia dipesa da temporanea infermità, nel qual caso l'allievo, se riconosciuto nuovamente idoneo, può partecipare al corso successivo.

Art. 6.

Secondo corso preliminare navale.

Le modalità di esecuzione e le norme relative sono del tutto analoghe a quelle del primo corso.

Negli ultimi quindici giorni si compie, compatibilmente con le esigenze del momento, una breve crociera navale su unità da guerra, al termine della quale viene rilasciato, previo breve esame sulle materie svolte, il brevetto di fine secondo corso.

Gli allievi riprovati od eliminati dal corso per qualsiasi ragione possono essere prosciolti, a loro domanda, dalla leva di mare e passati nella leva di terra. Essi non possono essere ammessi a corsi successivi, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5

Art. 7.

Tirocinio pratico da aspirante.

Conseguita la laurea, gli allievi sono chiamati alla Regia accademia navale il 1° dicembre di ogni anno per compiere la ferma ridotta alla quale hanno diritto e sono nominati aspiranti. Gli allievi del Corpo sanitario sono invece chiamati il 1° marzo alla Scuola di sanità militare marittima di La Spezia.

Scopo principale del tirocinio da aspirante è quello di completare l'educazione militare marinaresca dei giovani aspiranti laureati e di orientare il loro spirito verso la comprensione dei doveri e delle responsabilità inerenti alla loro futura posizione di ufficiali di marina.

Gli aspiranti laureati debbono essere forniti dello stesso corredo previsto per gli aspiranti diplomati e cioè:

n. 2 tenute di panno;
» 4 tenute bianche;
» 1 pastrano;
» 1 tenuta di macchina (2 per gli aspiranti G. N.);
» 1 berretto di panno con trofeo;
» 1 berretto bianco (con tre foderine di ricambio);
» 1 sciarpa;
» 1 sciabola regolamentare per gli ufficiali subalterni;
» 1 cinturino;
» 1 dragona per sciabola ufficiali subalterni;
» 2 paia di controspalline per divisa estiva;
» 1 paio di gambali a fasce;
» 3 paia di lenzuola;
» 3 federe;
» 2 coperte di lana;
» 1 guanciale;
» 1 materasso.

Le spese per l'acquisto del corredo di cui sopra sono a carico degli aspiranti stessi.

La divisa estiva ed invernale, sia a terra che a bordo, si compone dei pantaloni e della giacca del modello regolamentare per gli ufficiali della Regia marina con i prescritti distintivi da aspirante.

Durante il tirocinio si ricapitolano le materie di insegnamento svolte nel primo e nel secondo corso preliminare navale e le lezioni teoriche sono integrate con visite a navi, stabilimenti industriali, impianti portuali, officine elettriche, ecc., affinchè gli aspiranti dei vari corpi traggano una esperienza diretta delle applicazioni tecniche professio-

nali che particolarmente interessano la Regia marina e verso di esse orientino il frutto della cultura acquistata nelle Università.

Gli aspiranti di Stato maggiore, analogamente a quanto praticato per gli allievi diplomati, vengono suddivisi in gruppi particolarmente addestrati a speciali rami del servizio (artiglierie, comunicazioni, ecc.).

La scelta è fatta dal Direttore dei corsi in base alla laurea ed alle singole attitudini degli aspiranti.

Il tirocinio degli aspiranti del Corpo sanitario viene eseguito presso la Scuola di sanità di La Spezia.

Art. 8.

Esami finali - Classifica per la nomina ad ufficiale.

La Commissione per gli esami finali è nominata dal Ministro per la Marina ed è presieduta da un ufficiale ammiraglio.

Quando il presidente ed i componenti della Commissione di cui sopra siano insegnanti di discipline impartite nella Regia accademia navale ad essi non competono gettoni di presenza.

Il procedimento degli esami per gli aspiranti di tutti i Corpi è lo stesso di quello indicato per gli esami finali degli allievi dei corsi normali dal regolamento interno della Regia accademia navale.

Gli aspiranti, che non risultassero idonei anche in una sola materia di insegnamento, sono senz'altro rinviati al Deposito C.R.E.M. di La Spezia per essere incorporati nel C.R.E.M. ed ultimarvi gli obblighi di leva in qualità di secondi capi. Essi possono però, a domanda, essere prosciolti dalla ferma e ripristinati nella leva di terra.

Gli aspiranti possono chiedere di essere sottoposti a prova di esame in una o più lingue estere.

Al termine degli esami il Consiglio di disciplina della Regia accademia navale, presieduto dall'Ammiraglio comandante, sanziona la eliminazione dal corso degli aspiranti riprovati ed assegna il punto di attitudine professionale a tutti i rimanenti. I non idonei in attitudine professionale sono anche essi rinviati nel C.R.E.M.

Gli aspiranti idonei in tutte le materie e in attitudine professionale sono classificati in ordine di merito in base al punto medio ottenuto dividendo per quattro la somma dei seguenti punti:

1° punto di laurea ridotto in ventesimi;

2° media in ventesimi dei punti riportati agli esami delle materie obbligatorie;

3° doppio del punto di attitudine professionale in ventesimi.

Tale punto deve essere aumentato della metà dell'eccedenza su 14 del punto di esame di ogni lingua estera e di ogni corso pratico (artiglieria, comunicazioni, ecc.).

Le classifiche sono fatte per corpi.

In seguito al risultato degli esami, il Comando della Regia accademia navale avanza al Ministero della marina la proposta per la nomina ad ufficiale degli idonei. Il risultato degli esami e la classifica che ne consegue vengono trascritti in duplice copia: una copia viene conservata nell'archivio dell'Accademia e l'altra inviata al Ministero (Direzione generale del personale e dei servizi militari).

Gli aspiranti del corpo sanitario sostengono gli esami finali con norme analoghe presso la Scuola di sanità.

Una copia della proposta di promozione ad ufficiale per gli idonei, nonchè un elenco dal quale risulti la graduatoria degli aspiranti in dipendenza dei risultati degli esami, viene inviata al Comando superiore del C.R.E.M.

Non sono previsti esami di riparazione.

CAPO III.

PROGRAMMI E NORME RELATIVE AL LORO SVOLGIMENTO.

Art. 9.

Allievi di Stato Maggiore.

Nello svolgimento dei programmi occorre tener presente che scopo del corso è quello di preparare ufficiali di complemento ai quali, oltre ai normali incarichi degli ufficiali sott'ordini ai servizi delle armi a bordo, possono venire assegnati, in caso di richiamo, quelli relativi ai servizi della difesa costiera.

L'insegnamento deve pertanto avere di mira lo scopo di portare gli allievi ad acquistare, specialmente in « materiale di artiglieria » e « servizio delle comunicazioni », le nozioni necessarie per sapere praticamente ed utilmente impiegare le armi ed i mezzi.

Debbono essere omesse quelle teorie e dimostrazioni che possono comunque ritardare agli allievi la visione sintetica della materia e impedire di svolgere il programma nei limiti di tempo assegnati.

Durante il corso gli allievi eseguono visite agli impianti A. e T. delle navi in sede ed assistono, se possibile, ad alcune esercitazioni di tiro sulle unità del gruppo scuola tiro.

Gli ufficiali di complemento di Stato maggiore laureati debbono anche imbarcare e pertanto debbono possedere le cognizioni richieste ai padroni marittimi, in modo che ad essi possa essere *eventualmente* affidato il comando di guardia in navigazione. Occorre perciò che il programma di nautica sia sviluppato adeguatamente.

Al termine del tirocinio pratico, gli aspiranti di Stato maggiore sono sottoposti agli esami di:

1. Navigazione e manovra;
2. Artiglieria;
3. Impiego armi;
4. Materiale T.

Art. 10.

Allievi del Genio navale.

Nello svolgimento del programma l'insegnamento deve curare di mettere in evidenza le particolari esigenze della marina militare in relazione alla costruzioni e ai meccanismi di cui sono dotate le Regie navi.

Al termine del tirocinio pratico gli aspiranti del genio navale sono sottoposti ad esami di:

1. Macchine marine e impianti di bordo;
2. Costruzione navale militare;
3. Nozioni generali sulle armi.

Art. 11.

Allievi delle Armi navali.

Gli allievi delle armi navali sono suddivisi in due gruppi: un gruppo specialità A. ed un gruppo specialità E.R.T. Vengono, quindi, loro impartiti gli insegnamenti attinenti a tali caratteristiche. Scopo dei programmi del gruppo specialista A. è quello di mettere gli allievi in condizioni di comprendere il funzionamento generico delle varie armi in uso in Marina ed il loro impiego *nelle linee generali*, in modo da formare una base che permetta loro di approfondire quei particolari rami della materia a cui potranno essere destinati durante il loro servizio da ufficiali di complemento.

In base a questo concetto è stata bandita in linea di massima ogni dettagliata descrizione di materiale. E' stato dato invece il massimo sviluppo possibile ai principi generali, te-

nendo presente che il titolo di studio posseduto dagli allievi permette loro, durante lo svolgimento del corso ed ancor più nel servizio da ufficiale, di comprendere, con relativa facilità, il principio ed il funzionamento delle armi e dei macchinari.

Scopo del gruppo specialista E. è quello sopratutto di mettere in evidenza le caratteristiche degli impianti elettrici e del materiale E. di bordo e dei complessi R.T. in uso sulle Regie navi.

Al termine del tirocinio gli aspiranti armi navali specialisti A. vengono sottoposti agli esami di:

1. Materiale di artiglieria;
2. Materiale T.;

mentre gli aspiranti armi navali specialisti E. sono sottoposti agli esami di:

1. Materiale E. e R.T.;
2. Nozioni generali sulle armi.

Art. 12.

Allievi Commissari.

L'insegnamento deve dare un cenno sui principali servizi amministrativi e tecnici del Commissariato militare marittimo, in modo che gli allievi conoscano le attribuzioni del corpo del quale appartengono, con particolare riferimento alle destinazioni di terra e di bordo, in cui presumibilmente potranno essere impiegati.

Al termine del tirocinio pratico gli aspiranti Commissari sono sottoposti agli esami di:

1. Servizi di commissariato militare marittimo;
2. Nozioni di organica navale;
3. Nozioni generali sulle armi.

Art. 13.

Allievi di porto.

L'insegnamento deve svolgere il programma in modo essenzialmente pratico, dando maggiore sviluppo a quelle parti che più potranno riuscire utili agli allievi in relazione al servizio che potrà loro essere assegnato. L'insegnamento è integrato con istruzioni pratiche in Capitaneria e con visite al porto ed a piroscafi.

Al termine del tirocinio pratico gli aspiranti di Porto sono sottoposti agli esami di:

1. Servizi delle RR. Capitanerie di porto;
2. Nozioni generali sulle armi.

Art. 14.

Allievi Corpo Sanitario.

Gli allievi del Corpo sanitario dopo aver superato i primi due corsi preliminari navali presso la Regia accademia navale sono chiamati a frequentare il tirocinio da aspiranti a La Spezia presso la Scuola di sanità militare marittima. Al termine di tale tirocinio sono sottoposti agli esami di:

1. Igiene e medicina navale;
2. Medicina legale militare;
3. Medicina tropicale.

Gli aspiranti chimici farmacisti seguono invece un tirocinio pratico-tecnico-amministrativo.

Art. 15.

Gli esami di cui ai precedenti articoli 9 a 14 vertono sui programmi svolti durante i corsi e risultanti dall'allegato alle presenti norme.

PROGRAMMI

Navigazione e manovra.

(Allievi Stato Maggiore).

1° *Corso* (ore settim. 6 - ore totali 30).

1. Il Geoide - Coordinate geografiche - Ellissoide terrestre e sfera di raggio medio;
2. Campo magnetico terrestre e di bordo - Declinazione - Deviazione - Bussola magnetica - Cenno sulla compensazione delle bussole - Rotta - Rilevamento - Scarroccio.
3. Lossodromia - Ortodromia.
4. Carta nautica - Proiezione di Mercatore - Carta gnonomica - Piani;
5. Misura degli elementi del percorso seguito - Punto stimato;
6. Luoghi di posizione terrestri - Trasporto di un luogo di posizione;
7. Misura dell'azimut, della differenza di azimut, di angoli verticali - Sestante e Circolo Amici - Magnaghi;
8. Determinazione del punto nave mediante il rilevamento di oggetti terrestri;
9. Segnalamenti marittimi;
10. Regole per evitare gli abbordi in mare;
11. Ormeggio delle navi in porto.

Esercitazioni.

(Esercitazioni di carteggio in sala nautica).

2° *Corso* (ore settim. 3 - ore totali 15).

12. Sfera celeste - Moto degli astri - Cenno sulla misura del tempo e sul modo di legare la posizione dell'osservatore alla posizione degli astri;
13. Cenni sulle girobussole e sui radiogoniometri;
14. Cenni sulle curve di evoluzione;
15. Cenni sulla manovra delle navi a propulsione meccanica - la nave a vapore in navigazione - cattivo tempo, in porto ed in navigazione - uomo in mare - incendio.

Esercitazioni.

(Visite all'osservatorio Meteorologico.
Esercitazioni nautiche a bordo).

Tirocinio aspiranti (ore settim. 6 - ore totali 36).

Ripetizione di tutta la materia svolta nei due corsi precedenti.

Il mare e le costruzioni portuali - Cause perturbatrici dello stato di calma delle acque marine, cenni sul regime delle spiagge e sulle opere foranee (moli, dighe, scogliere, antemurali) porto ed avamporto, bacini di carenaggio - scali di alaggio e di raddobbo.

Cenni sulla polizia della navigazione - Partenza e arrivo delle navi - Formalità marittime, sanitarie, doganali - Le carte di bordo - Il giornale nautico.

Artiglieria.

(Allievi S. M. ed A. N. specialisti A).

1° *Corso* (ore settim. 4 - ore totali 20).

Materiale di artiglieria:

1. Definizioni relative alle bocche da fuoco;
2. Congegni di chiusura - Tipi di otturatori in servizio
3. Caricamento ordinario ed in bossolo;
4. Congegni di accensione - Congegni scacciafumo - Congegni di manovra e sicurezza;

5. Cenni sulla fabbricazione dei cannoni;
6. Affusti;
7. Freni - Ricuperatori - Controfreni;
8. Brandeggio ed elevazione delle artiglierie - Energia motrice - Motori e trasmissioni relative;
9. Sistemazioni in torri ed in complessi da coperta;
10. Caratteristiche delle armi in servizio - Armamento delle moderne Unità della flotta;
11. Descrizione generale e sommaria delle seguenti armi: una mitragliatrice contraerea (37/54); un complesso da coperta contraereo e navale (100/47); un impianto in torre (152/53).

2° *Corso* (ore settim. 3 - ore totali 15).

Esplosivi e munizionamento:

1. Esplosivi - Innescamento;
2. Costanti specifiche e proprietà caratteristiche degli esplosivi;
3. Verifica e conservazione degli esplosivi;
4. Usura delle armi;
5. Polveri ed esplosivi in servizio;
6. Cariche di lancio e loro confezionamento;
7. Innescamento delle cariche di lancio;
8. Proietti - Cappucci e tagliavento - Cenno sulla perforazione;
9. Innescamento delle cariche di scoppio;
10. Munizionamento delle armi automatiche;
11. Spolette - Caratteristiche generali - Spolette a percussione ed a tempo - Descrizione delle seguenti spolette F.K. 34 - o P.x.34 - o.T. 32 - O.M.T. 30;
12. Depositi munizioni.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 4 - ore totali 24).

Ripetizione della materia svolta nei due precedenti periodi.

SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI.

(Stato Maggiore).

1° *Corso* (ore settim. 2 - ore totali 10).

1. Generalità sul servizio delle comunicazioni - Importanza - Esigenze - Scopi - Mezzi;
2. Generalità sulle comunicazioni distanza ravvicinata - Segnali ottici - Cenni sommari sui segnali con R.D.S. e con apparati segnalatori subacquei;
3. Libro dei segnali e codice internazionale dei segnali - Segnali con fanali elettrosegnalatori - Procedure relative;
4. Norme per la corrispondenza d'ufficio nella Regia marina;
5. Cenni sul servizio telegrafico nella Regia marina.

2° *Corso* (ore settim. 2 - ore totali 10).

1. Ricapitolazione delle generalità sul servizio delle comunicazioni già svolto nel primo periodo;
2. Cenni sommari pratici sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Classificazione e proprietà caratteristiche delle varie gamme di lunghezza d'onda (onde lunghe - onde medie - onde corte, cortissime e ultra corte) - Difficoltà relative alle comunicazioni R.T. e criteri di massima per stabilirle;
3. Rete radiotelegrafica della Regia marina - Servizi R.T. navali - Procedure internazionali;
4. Rete semaforica e telegrafica - Tipi e caratteristiche degli apparati telegrafici in uso nella Regia marina;
5. Rete di avvistamento controaerea.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 2 - ore totali 12).

1. Ricapitolazione dei principali argomenti svolti nel 1° e 2° corso.
2. Comunicazioni a distanza ravvicinata a mezzo di apparati R.D.S. e apparati segnalatori subacquei - Impiego del radiosegnalatore - Procedure relative - Riconoscimento notturno;
3. Illustrazione particolareggiata delle norme per la compilazione e l'inoltro dei messaggi in cifra - Accorgimenti da seguire per non dare appigli al crittografo straniero.
4. Comunicazioni a grande distanza - Radiotelegrafia - Ricapitolazione dei cenni sul comportamento delle diverse gamme d'onda - Norme per l'impiego della Radiotelegrafia in tempo di guerra;
5. Organizzazione e servizio delle comunicazioni a bordo - Centrale comunicazioni e Ufficio cifra;
6. Organizzazione del servizio delle comunicazioni a terra - Servizio di scoperta e di riconoscimento - Norme regolamentari - Uffici capi settori;
7. Servizio informazioni - Servizio di intercettazione e crittografia - Servizio radiogoniometrico;
8. Compiti e doveri dell'Ufficiale alle comunicazioni - Personale addetto al servizio delle comunicazioni - Segreto d'ufficio - Allenamento del personale - Igiene del personale in relazione alle condizioni di lavoro.

N.B. — Tanto nei due corsi preliminari navali (1° e 2°) quanto nel tirocinio da Aspiranti, dovrà essere intensamente curato l'addestramento dell'impiego del libro dei segnali e del codice internazionale attraverso esercizi pratici con i sistemi di segnalazioni ottici previsti dai predetti codici (bandiere - bandieruola a mano - testa d'albero). Durante il tirocinio da aspiranti dovranno inoltre essere svolti alcuni esercizi di cifra con i codici in vigore.

CONFERENZE SUL SERVIZIO SANITARIO M. M.

(Per gli allievi del Corpo sanitario).

1° *Corso* (ore settim. 4 - ore totali 20).

Servizio sanitario militare marittimo: Scopi - Rapporti col servizio sanitario del Regio esercito e della Regia aeronautica - Personale sanitario: attribuzioni - Personale d'assistenza: sottufficiali infermieri della Regia marina, infermieri del C.R.E.M. - Scuole professionali.

Direzione generale di sanità militare marittima: attribuzioni, uffici - Direzione di Sanità militare marittima e dei servizi sanitari - Istituti sanitari militari marittimi - Ospedali militari marittimi ed Infermeria Regia marina: infermeria della Regia accademia navale, delle scuole C.R.E.M., dei Depositi e Distaccamenti e delle Regie navi.

Servizio tecnico negli ospedali ed infermerie varie - Regolamento per il servizio degli Ospedali militari marittimi ed infermerie della Regia marina - Reparti - Servizio dei reparti (cartelle cliniche, diete alimentari, prescrizioni medicamentose) - Laboratori e Gabinetti - Farmacie.

Svolgimento del servizio sanitario a bordo delle navi e a terra nei depositi e distaccamenti - Servizio tecnico delle infermerie rispettive - Attribuzioni igienico-sanitario degli Ufficiali medici ivi destinati - Ispezione sanitaria al personale - Regolamento per il servizio sanitario sulle Regie navi - Rapporti con Autorità portuali - Norme internazionali per la profilassi dei morbi esotici.

Attribuzioni degli Ufficiali sanitari negli Ospedali ed infermerie - Comandante del distaccamento - Medico di guardia - Ordinamento del servizio di guardia all'interno dello stabilimento e alla porta.

Della Statistica sanitaria della Regia marina - Ordinamento generale - Istruzioni per la statistica sanitaria - Prelevo dei dati ed elaborazione - Schede - Statistica sanitaria e rela-

zione mensile degli Ospedali militari marittimi delle infermerie della Regia marina - Statistica sanitaria del personale militare marittimo sulle Regie navi e dei vari Enti a terra.

Amministrazione degli ospedali - Concetto generale - Norme per la gestione amministrativa degli ospedali militari marittimi - Ufficio amministrativo - Cassa e contabilità - Materiale vario ospedaliero e per rifornimenti alle infermerie delle Regie navi e dei vari Enti a terra - Economato - Inventari e depositi vari - Servizio alimentare - Prelevamento di materiale ed alimenti - Cucina-Lavanderia.

Amministrazione delle infermerie sulle Regie navi e nei vari Enti a terra: Materiale - Responsabilità dei consegnatari del materiale ospedaliero, degli istrumenti chirurgici, dei medicinali (veleni e stupefacenti) - Carico e scarico dei materiali di dotazione e di consumo - Servizio alimentare.

Della mobilitazione - Preparazione sanitaria - Navi ospedali - Parchi sanitari di Base navale (sezione centrale e regolare avanzata) - Materiale per calamità pubbliche - Ospedali di riserva.

Del servizio sanitario sulle Regie navi in combattimento - Preparazione in pace dei portaferiti, dei locali di soccorso e del materiale sanitario - Preparazione igienica delle navi e degli equipaggi prima del combattimento - Sgombro dei feriti e depositi temporanei - Servizio sanitario dopo il combattimento - Sbarco dei feriti - Navi ospedali-ospedaliere, navi ambulanze, treni sanitari, aeroplani sanitari.

Del servizio sanitario in compagnie da sbarco o reparti a terra - Servizio sanitario del Regio esercito in guerra - Servizio volontario delle associazioni di soccorso (Croce rossa, Croce di Malta) - Convenzioni internazionali.

2° *Corso* (ore settim. 4 - ore totali 20).

Pratiche medico-legali per l'arruolamento del personale di leva - Testo unico sulla leva di mare - Attribuzioni del perito sanitario presso le Capitanerie di porto - Ammalati in osservazione presso gli ospedali militari - Visite di arruolamento presso i depositi - Elenco delle infermità - Assegnazione delle reclute alle diverse categorie e specialità - Servizio volontario e relativi requisiti fisici - Cenno sulle ricerche di carattere antropologico sui militari di leva e relativi metodi - Centri psicofisici per specialisti.

Delle pratiche medico-legali di carattere ministeriale sia sulle Regie navi che nei vari Enti a terra - Certificati sanitari e proposte di licenza - Proposte di rassegna - Certificati di idoneità a speciali servizi - Accertamenti per disgraziati accidenti - Visite fiscali.

Pratiche medico-legali per provvedimenti di Stato per malattie dipendenti o no dal servizio - Commissioni medico ospedaliere - Della causa accertata di servizio in tempo di pace - Classificazione delle invalidità - Regolamento sulle categorie di pensione e di assegni - Cenno sulla presunzione della causa nelle pensioni di guerra e sulla diversa procedura degli accertamenti.

Misure di profilassi personale d'imperio - Vaccinazione e rivaccinazione: Jenneriana ed antitifica - Profilassi antivenerea -Profilassi antimalarica - Profilassi antitubercolare - L'opera sociale antitubercolare del regime - La tubercolosi polmonare nella Regia marina.

Visite di accertamento periodico al personale - Disinfezioni e disinfestazioni a bordo delle Regie navi ed a terra.

Delle sostanze chimiche aggressive di guerra - Organizzazione sanitaria antigas a bordo ed a terra - Assistenza e cura dei colpiti - Bonifica antipritica - Compressione e decompressione - Servizio di palombaro - Accidenti - Assistenza.

Tirocinio aspiranti. (Presso la Scuola di sanità militare marittima di La Spezia).

Igiene e medicina navale.

Nozioni generali sull'ambiente marino - Estensione e volume delle acque marine - Loro caratteri fisici - Salsedine, sospensioni, materiali organici.

Vegetazione marina: Flora algologica e sua estensione - Importanza delle alghe nell'industria e nel commercio. Limiti della vegetazione sui fondi marini.

Plancton, fosforescenza del mare: Fauna dei bassi fondi, banchi corallini, fauna abissale.

Movimenti costanti (correnti) ed irregolari (onde) - Movimenti della nave - Mal di mare.

Nozioni generali sull'ambiente navale.

Topografia generale della nave: scafo, ponti, paratie, comunicazioni verticali ed orizzontali.

Condizioni di abitabilità dei diversi piani e locali delle navi da guerra e mercantili.

Sistemazioni più comuni a bordo: alloggi, ambienti di soggiorno e di lavoro per ufficiali ed equipaggio, quadrati, dormitori, mense, scuole.

Locali di deposito: cale, cambuse ecc. - Macchine e locali di caldaie, dinamo, torri, plancie, ecc.

Locali per il servizio sanitario a bordo: infermerie comuni e di isolamento, ambulatori, farmacia, annessi e gabinetti per ricerche speciali - Disinfettori.

Pulizia della nave e sgombro dei materiali luridi.

Il problema delle latrine a bordo.

Coefficienti di corruzione dell'atmosfera interna delle navi: termometria, igrometria, composizione chimica dell'aria interna della nave - Condizioni speciali e mezzi di risanamento sulle navi sommergibili.

Condizionamento dell'aria a bordo: ventilazione, riscaldamento.

Mezzi di disinfezione a bordo: disinfezione di latrine e di ambienti vari, disinfezioni di indumenti e di effetti d'uso.

Disinfettanti liquidi più comuni e loro modo di impiego: il latte di calce, gli ipocloriti, gli alcali greggi, misture a base di fenolo greggio - Apparecchi per le disinfezioni, regolamentari e di fortuna.

Derattizzazione e disinsettazione delle navi, mezzi meccanici, trappole, vischio caccia ai ratti, veleni contro i ratti e metodo di impiego - Navi a prova di ratti - Para-ratti e difese contro la immigrazione di ratti a bordo.

Solforazione e cianidrizzazione.

Lotta contro le mosche, le zanzare, le cimici, gli scarafaggi.

Profilassi generale a bordo.

Sorveglianza igienica del personale imbarcato - Sistemazioni ed impianti di lavandini, docce, piscine, lavanderie - Impiego dell'acqua dolce e dell'acqua di mare per la nettezza del personale e della nave - Saponi per acqua di mare.

Visite periodiche al personale di bordo - Accertamento precoce della tubercolosi e delle malattie veneree.

Profilassi antivaiolosa, antitifica, antimalarica, antivenerea.

Provvedimenti profilattici eventuali in caso di epidemia, peste, colera, dissenterie, ecc. - Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Decessi a bordo, conservazione delle salme.

Patente di sanità e servizi quarantenari.

Sorveglianza igienica delle acque e dei viveri a bordo - Approvvigionamento diretto ed indiretto dell'acqua dolce, tubazioni volanti e cisterne natanti.

Depositi principali e secondari dell'acqua a bordo e loro manutenzione.

Fabbisogno giornaliero di acqua potabile e da lavanda - Controllo della potabilità dell'acqua a bordo - Operazioni di prelevamento per esami batteriologici.

Potabilizzazione dell'acqua da bere, filtrazione, ozonizzazione, verdunizzazione.

Distribuzione dell'acqua a bordo, circolazione ed erogazione dell'acqua potabile.

Approvvigionamento dei viveri precauzioni e norme igieniche in casi di epidemie a terra.

Sorveglianza dei depositi di viveri e del personale addetto a Cambuse, frigoriferi e ghiacciaie, cucine, riposti.

Protezione antigas dei depositi viveri.

Sorveglianza e soccorsi nei lavori a bordo, in mare ed in bacino.

Palombari - Scafandri - Apparecchi di respirazione subacquea - Camera di compressione - Incidenti e soccorsi al personale ai servizi subacquei, organizzazioni sanitarie per il salvataggio dai sommergibili sinistrati.

Soccorsi in caso di annegamento, asfissia, ustioni e traumi a bordo.

Interventi di urgenza per ernia strozzata, ritenzione urinaria, occlusione intestinale, emorragie, lussazioni, fratture.

Interventi di urgenza per empiemi, mastoiditi, appendiciti, edema glottideo.

Diagnosi e terapia di urgenza negli stati comatosi e perniciosi.

Colpo di calore a bordo, commozione, sincope, coma uremico, diabetico, malarico, apoplettico, maningo-encefalitico.

Diagnosi e terapia di urgenza per edema polmonare, angina pectoris, epilessia, disturbi mentali.

Radio-consultazioni mediche.

Organizzazioni sanitarie a bordo in caso di combattimento - Infermerie di combattimento e posti di medicazione - Organizzazioni di difese apparecchiatura e posti di bonifica antigas.

Preparazione igienica dello equipaggio prima del combattimento, disposizioni dei mezzi di trasporto feriti.

Mezzi di imbarco e di sbarco degli infermi.

Alimentazione del marinaio - scelta degli alimenti da acquistarsi in piazza.

Valore alimentare - Circostanze che possono influenzare la alimentazione -Razione in contanti - Alimentazione dei malati a bordo.

Distribuzione del lavoro a bordo - Durata dei lavori - Lavori in coperta, lavori nei doppi fondi - Lavori nei depositi.

Divise e corredo del marinaio - Effetti letterecci - Divise per destinazioni speciali e coloniali.

Conferenze e conversazioni igieniche a bordo - Argomenti principali da trattare, per illustrare i pericoli di contaggio in zone di endemia.

Medicina legale militare.

Generalità - La scelta del personale ed assegnazione di categoria - La eliminazione temporanea o definitiva degli inabili o non più idonei al servizio - Le decisioni sulla dipendenza o meno da cause di servizio delle infermità contratte sotto le armi.

Reclutamento - Obblighi di leva, liste di leva ai distretti militari.

Aliquote per la Regia aeronautica - Cittadini soggetti alla leva di mare - Domande di iscrizione alle liste della leva di mare - Requisiti necessari - Compilazione delle liste di leva presso le Capitanerie di porto.

Organi del servizio di leva marittima presso le Capitanerie di porto - Consigli di leva - Provvedimenti di sua competenza - esclusioni dal servizio militare, restituzione alla leva di terra - Arruolamento per le ferme obbligatorie degli idonei - Rinvio, ritardo, riduzione di ferma, congedo provvisorio e chiamata per dodicesimi degli arruolati.

Il perito sanitario nel consiglio di leva - Suoi compiti - Parere tecnico sull'idoneità incondizionata, sulla idoneità limitata ai servizi sedentari, sulla rivedibilità, sulla riforma - Proposta d'invio di inscritti in osservazione agli ospedali militari.

Metodo di esame somatico al Consiglio di leva - Esame generale: costituzione, deformità, affezioni deturpanti, mutilazioni, paralisi, ernie - Simulazioni, dissimulazioni - Esame metodico degli organi circolatori, respiratori - Esame dell'acutezza visiva e dell'udito - Statura, perimetro toracico, peso, indice di Pignet - Dati antropologici.

Arruolamento di volontari presso i Comandi di deposito - Visita medica di idoneità - Speciali requisiti - Visite di controllo alle rispettive scuole - Idoneità fisica alle varie categorie.

Centri diagnostici per specialisti, visite preliminari per l'ammissione alla Regia accademia navale - Visite periodiche per l'accertamento precoce della tubercolosi.

Elenchi delle infermità, difetti fisici ed imperfezioni esimenti dal servizio militare per il Regio esercito e la Regia marina - Applicazione per la Regia aeronautica.

Statura, debolezza di costituzione, deperimento organico e chachessie - Interpretazioni e valutazioni per la riforma, la rivedibilità e la assegnazione ai servizi sedentari.

Affezioni cardiache suscettibili o no di modificazioni - Nevrosi cardiaca - Vizi cardiaci - Interpretazioni e valutazioni per la riforma, rivedibilità od assegnazione ai servizi sedentari in rapporto alla data recente o antica delle affezioni, alla età del soggetto.

Affezioni degli organi emopoietici - Necessità di esami di laboratori per le anemie, leucemie, diatesi emorragiche.

Epilessia - Attacchi epilettici ed equivalenti epelittici Osservazioni in Ospedale: atto notorio - Informazioni dei Reali carabinieri - Certificati di Direttori di Regie cliniche, Case di salute, ambulatori provinciali, Ufficiali sanitari e medici condotti.

Psico-nevrosi, neurastenia, isterismo, psicostenia - Forme evidentemente gravi ed inabilitanti, forme suscettibili di modificazioni per le quali è prescritta la rivedibilità.

Frenastenie, costituzioni psichiche degenerative - Inadattabilità alla vita militare - Malattie mentali attuali e pregresse - Accertamenti e rinvii dalle armi.

Postumi di lesioni chirurgiche e traumatiche, difetti organici costituzionali - Valutazione della loro incidenza sulla idoneità incondizionata a servizi territoriali.

Dermatosi e manifestazioni e reliquati a carico dei tegumenti - Valutazione della estensione deturpante e limitante i servizi e l'uso dell'uniforme.

Malattie ed infezioni oculari nella medicina legale militare - Primi accertamenti nelle visite in Capitaneria - Visite di controllo all'atto della presentazione alle armi - Visite nei reparti di osservazione degli ospedali militari.

Metodi di esame dell'apparato visivo - Annessi oculari - Alterazione delle palpebre e della mobilità - Entropion, ectropion, blefaroptosi e lagoftalmo, simblefaro - Blefariti.

Congiuntiviti secretive, nodulo-iperplastiche, esantematiche e specifiche - Accertamenti - Congiuntiviti provocate ed aggravate ad arte.

Affezioni e lesioni dell'apparato lagrimale - Dacrioadeniti e dacriosistiti - Epifore.

Alterazioni, difetti ed affezioni dei mezzi diottrici - Ottotipi e misurazione del visus, limiti ammessi nelle varie categorie e nei vari corpi.

Determinazione della refrazione oculare - Emmetropia, ametropia, ipermetropia, miopia - Metodi subbiettivi ed obbiettivi.

Alterazioni ed affezioni del fondo oculare.

Le malattie dell'orecchio e la loro valutazione medico-legale nel personale di leva ed in quello volontario.

Visite presso le Capitanerie di padri di inscritti per la idoneità o meno a lavoro proficuo - Criteri di massima ed interpretazioni - Diritto del giudicato di ricorrere ad una visita di appello presso un Ospedale militare - Visita collegiale per definitivo giudizio.

Arruolamenti di volontari - Visita generica per l'ammissione al concorso, presso i depositi - Criteri da seguire nella scelta degli aspiranti in rapporto alle singole categorie indicate nel bando di concorso.

Visite triennali al personale di carriera per l'accertamento delle condizioni fisiche generali con speciale riguardo agli accertamenti precoci della tubercolosi.

Arruolamento degli aspiranti a corsi di Ufficiali in S.P.E. - Condizioni fisiche richieste per i concorrenti al Corpo ufficiali di vascello, Genio navale, Armi navali, presso la Regia accademia navale e per la nomina ad Ufficiale dei corpi Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto.

Requisiti fisici per la nomina ad Ufficiale di complemento nei vari corpi della Regia marina.

Brevi licenze di convalescenza ai militari che abbiano mezzi di sostentamento presso la famiglia - Limiti delle licenze concesse con certificato medico - Allontanamento dal servizio ed aspettativa per gli ufficiali ammalati.

Provvedimenti di rassegna per licenze di lunga durata - Modello 39 per la Regia marina e 43 per il Regio esercito - Certificato dell'Ufficiale medico proponente - Parere espresso dagli Ufficiali medici rassegnatori - Determinazione del Direttore di sanità.

Sospensione del provvedimento di rassegna per allegata dipendenza delle infermità da causa di servizio e passaggio a disposizione della Commissione medica ospedaliera.

Visite collegiali - Autorità che debbono ordinarle - Costituzione del Collegio medico - Compilazione del certificato di visita, giudizio diagnostico e provvedimento medico legale Parere motivato di un membro eventualmente dissenziente.

Visite mediche ordinarie a bordo di Regie navi, negli ospedali e nelle infermerie a terra - Visite superiori - Visite di controllo - Visita di idoneità e particolari missioni all'estero ed in Colonia - Visite di rafferma ai militari di carriera e compilazione del relativo certificato.

Infermità dipendenti da causa di servizio - Disposizioni degli articoli 40, 41, 42 del R. decreto n. 683 del 5 ottobre 1895 per i criteri da seguire nel giudizio - Disgraziato accidente in servizio (legge dell'11 marzo 1926, n. 416, e relativo regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, numero 1057).

Rapporto del medico che presta le prime cure - Commissione di inchiesta, estratto del giornale di chiesuola a bordo - Parere esplicito del Comandente - Parere dell'ufficiale sanitario - Certificato di guarigione definitiva - Trasmissione dell'incartamento alla Commissione medico ospedaliera competente.

Commissione medica ospedaliera (legge 11 marzo 1926) - Sedi delle Commissioni mediche ospedaliere - Presidente della C.M.O. - Presidente delegato e membri.

Categorie di pensione e riversibilità - Assegnazioni degli invalidi alle prime otto categorie - Periodo massimo di assegnazione temporanea - Assegnazione a vita - Assegnazione degli idonei ai servizi sedentari alla nona categorie - Assegnazioni alla decima per gli idonei incondizionati.

Commissione medica di 2ª istanza presso l'Ispettorato di sanità militare marittima - Presidente e membri della Commissione - Giudizio inappellabile della Commissione.

Riconoscimento di infermità e di lesioni dipendenti da causa di servizio - Distintivi di onore per i mutilati, feriti e deceduti per cause di servizio - Riconoscimento provvisorio per le infermità contratte o aggravate in Colonia (circolare di Marisan Roma n. 14138 del 14 settembre 1936).

Medicina tropicale.

Fattori climatici nella patologia coloniale - Climi tropicali - Condizioni di vita a terra ed a bordo nei tropici - Condizioni climatiche di allarme - Rapporti fra temperatura ed umidità atmosferiche - Catatermometria - Vantaggi degli ambienti ad aria condizionata nei tropici - Disturbi climatici ed acclimatazione - Edemi, astenie e cacoforie tropicali - Colpo di calore e febbre da calore - Lichene tropicale e sue complicanze piogeniche.

Generalità sulle febbri infettive nei tropici - Determinazione del tipo clinico - Curve termiche e del polso e loro rapporti - Iperpiressie, tachicardie, bradicardie - Curve termiche a sella - Curve continue irregolari, remittenti, intermittenti, ondulanti - Febbri periodiche a ritmo terzanario, quartanario, quintanario - Febbri ricorrenti - Fenomeni iniziali e di risoluzione - Manifestazioni eruttive nelle febbri tropicali - Eritemi diffusi e localizzati eruzioni maculose, petecchiali, papulose, vescicolose, orticarie, nodulari - Referti di laboratorio - Esame del sangue, ricerca di parassiti e formula ematologica.

Febbri tropicali di breve durata - Caratteri comuni delle febbri a virus filtrabbili - Febbre gialla - Febbre dengue - Febbre da flebotomi - Manifestazioni cliniche speciali e diagnosi differenziale del gruppo Caratteri dei virus - Trasmissione per mezzo di insetti ematofagi - Stegomya - Culex, Phlebotomus - Visus amarillico e vaccinazioni antiamarilliche - Profilassi contro la febbre gialla - Ordinanze e servizi quarantenari - Terapia sintomatica delle febbri effimere.

Febbri dermotifose - Caratteri generali del gruppo - Curva termica fenomeni generali, stato tifoso, esantemi emorragici, necrosi cutanee - Relazione di Weil e Felix sui batteri del gruppo Proteus - Caratteri del virus petecchiale e virus affini - Zecche, pidocchi, pulci, acari, nella trasmissione delle febbri petecchiali - Il genere Rickettisia: caratteri morfologici e biologici delle rickettsie.

Tifo petecchiale storico - Morbo di Brill - Tabardillo - Tifo endemico murino - Febbre maculosa - Febbre nottonosa - Febbre fluviale del Giappone - Profilassi contro il tifo petecchiale - Ordinanze e servizi quarantenari - disinsettazione - Protezione del personale di assistenza.

Febbri malariche ai tropici - Curve termiche - Manifestazioni cutanee, nervose, gastro-enteriche della malaria - Esame parassitologico del sangue - Morfologia dei parassiti della malaria - Malaria perniciosa - Terzana estivo - Autunnale, terzana benigna, quartana - Distribuzione tropicale delle febbri malariche.

Concezioni attuali sui cicli endoglobulari ed extraglobulari dei parassiti malarici, sulle recidive e sulla malaria cronica - Terapia della malaria - Preparati chinacei ed arsenicali, plasmochina, atebrina - Criteri fondamentali per la bonifica antimalarica e per la profilassi collettiva ed individuale a terra ed a bordo - Campagne antimalariche.

Febbri ricorrenti da spirocheti e spirilli - Forme europee, asiatiche, africane ed americane di febbri ricorrenti da spirocheti - Febbre da morso di topo (Sodoku) - I pidocchi e le zecche nella trasmissione delle febbri ricorrenti Morfologia e ciclo biologico degli spirocheti - Terapia arsenobenzolica e profilassi.

Tripanosomiasi umane - Generalità sulla morfologia, biologia ed azione patogena dei tripanosomi - Febbri, miocarditi, meningoencefaliti da tripanosomi - Diagnosi della tripanomosiasi - Specie di tripanosomi patogeni per l'uomo - Gruppi: Evansi - Vivax - Gambiense - Rhodesiense - Cruzi.

Febbri da tripanosomi - Malattia del sonno - Tripanosomiasi della Rhodesia - Malattia di Chagas - Terapia e profilassi delle tripanosomiasi umane.

Kala - Azar - Generalità sulla morfologia, biologia ed azione patogena delle Leishmanie - Febbri, splenomegalie, epatomegalie, anemia, leucopenia, manifestazioni emorragiche - Kala-ara infantile e Kala-azar degli adulti - Terapia specifica e profilassi.

Infezioni pestose - Forme cliniche delle infezioni pestose - Peste setticemica, polmonare, bubbonica e cutanea - Caratteri morfologici e cultura del bacillo pestoso - Diagnosi batteriologica e sperimentale della peste - Trasmissione della peste - epizoozie, endemie, epidemie, casi isolati di peste - I ratti e le pulci nella trasmissione della peste - Profilassi ed ordinanze sanitarie e quarantenarie - Sieri e vaccini antipestosi.

Diarree e dissenterie - Caratteri generali delle diarree e delle dissenterie - Esame delle deiezioni - Esami parassitologici per la ricerca di Amebe, Lamblie, Blastocystis, Balantidium, Spirocheti - Esami batteriologici per l'isolamento di vibrioni colerici, di batteri dei gruppi tifo-paratifo coli e disenterogeni - Diagnosi delle uova di alminti.

Manifestazioni cliniche-epidemiologiche delle diarree tropicali, colera, sprue, dissenteria amebica e bacillare - Sindromi dissenteriformi e coleriformi da affezioni ulcerose dell'intestino, da intossicazioni mercuriali, da uremia, da tumori, da infestazioni di vermi ed atropodi.

Affezioni granulomatose ed ulcerose dei tropici - Caratteri generali dei granulomi e delle ulcerazioni - Ricerche parassitarie, protozoologiche, batteriologiche e micologiche nei prodotti patologici - Biopsie ed esami istologici.

Morfologia, sintomatologia e configurazione istologica delle affezioni ulcero-granulomatose, diagnostica generale - Lebbra - Framboesia-granuloma ulcerativo, Leishmaniosi esterne, schistosomiasi, Piede di Madura, Blastomicosi, ulcera tropicale.

Affezioni tropicali esterne ed interne da vermi ed artropodi - Trasmissione e cicli vitali complessi - Ospiti intermedi e defintivi - Uova, embrioni, larve e forme adulte.

Schistosomiasi, Filariosi, Poricefalosi, Myasi, Pulce penetrante, larve migranti, Dermatiti da Acari.

Fegedenismo, affezioni gangrenose e suppurazioni nei tropici - Fegedenismo dei genitali - Estiomene vulvare - Necrosi e gangrene secondarie a traumi, morsi di serpenti ed animali feroci - Ascesso epatico - Noma - Angina di Vincent, Bronchite di Castellani ed ascessi polmonari.

Caratteri speciali di alcune malattie cosmopolite nei tropici - La silide esotica - La tubercolosi nei tropici - Le malattie cardiovascolari nei tropici - Il ricambio e la nutrizione nei tropici - Prescrizioni igieniche ed equipaggiamento per la vita nei tropici - Facoltà e conservazione del materiale scientifico.

Impiego armi da fuoco.

(S. M. ed A. N. specialisti A).

1° *Corso* (ore settim. 2 = ore totali 10).

1. Generalità sul tiro - Definizione sulla traiettoria.
2. Resistenza dell'aria - Ritardazione - Coefficiente balistico - La traiettoria.
3. La derivazione - Cenno sui metodi balistici.
4. Le tavole di tiro - Cenno sulle variazioni dei parametri e sulle perturbazioni della traiettoria - Probabilità del tiro.
5. Il tiro navale e le sue principali caratteristiche.

2° *Corso* (ore settim. 3 = totale ore 15).

1. I problemi del tiro navale: Problema cinematico - Problema della trasformazione balistica - Problema delle correzioni - Problema della punteria - Problema del fuoco - Problema dell'aggiustamento.
2. Congegni calcolatori.
3. Strumenti per la condotta del tiro - Telemetro - Tavolo previsore - Apparecchio di punteria generale - Gimetro - Inclinometro.
4. Centrali R. M.
5. La centrale speditiva e la centrale ridotta.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 4 = ore totali 24).

1. Ricapitolazione dei principali argomenti svolti nel 1° e nel 2° corso.
2. Stazioni di direzione del tiro - Trasmissioni.
3. Metodi di tiro - L'apertura del fuoco e la scelta del proietto.
4. Organizzazione del tiro a bordo - Preparazione ed allenamento del personale - Esercitazioni di tiro.
5. Il tiro delle batterie costiere e dei treni armati.

Nozioni generali sulle armi.

(A tutti gli allievi tranne a quelli di S. M. e delle A. N. (A).

1° *Corso* (ore settim. 4 = ore totali 20).

Artiglieria.

1. Generalità sul cannone.
2. Definizioni relative alle bocche da fuoco - Rigatura.
3. Congegni di chiusura - Tipi di otturatori in servizio.
4. Congegni di accensione - Congegni scacciafumo Congegni di manovra e di sicurezza.
5. Affusti.
6. Freni - Ricuperatori - Controfreni.
7. Caratteristiche delle armi in servizio.

Armi subacque.

1. Generalità sulle armi subacquee.
2. Il siluro e sue parti principali.
3. Descrizione sommaria di un siluro in servizio.

2° *Corso* (ore settim. 4 = ore totali 20).

Artiglieria.

1. Sistemazioni in torri ed in complessi da coperta.
2. Descrizione di una mitragliera controaerea (13/2), e di un complesso da coperta (120/50).

Munizionamento.

1. Polveri ed esplosivi in servizio.
2. Cariche di lancio e cariche di scoppio.
3. Innescamento delle cariche.
4. Vari tipi di protiettili.
5. Spolette a tempo ed a percussione (caratteristiche generali).

Armi subacque.

1. Generalità sui compressori.
2. Considerazioni generali sui lanciasiluri.
3. Generalità sulle torpedini ed ancoramento automatico - Sistemi di ancoramento - Parti costituenti una torpedine.
4. Ostruzioni - Generalità sulle ostruzioni fisse, galleggianti e retali - Ostruzioni retali esplosive.
5. Paramine - Generalità sul dragaggio.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 4 = ore totali 24).

1. Ricapitolazione dei programmi svolti nel 1° e nel 2° corso.
2. Armamento delle moderne unità della flotta.
3. Depositi munizioni.
4. Conservazione del munizionamento a bordo.

MATERIALE.

(S. M. ed A. N. specialisti A).

2° *Corso* (ore settim. 3 = ore totali 15).

1. Generalità e classificazione delle armi subacquee - Il siluro - Compartimentazione - Organi principali.
2. Testa di guerra ed esplosivo - Congegni di accensione - Testa da esercizio autoalleggeribile.
3. Serbatoio dell'aria compressa - Valvola di caricamento e valvola di conservazione - Organi regolatori d'immersione - Servomotori e trasmissioni dei timoni orizzontali - Traiettoria orizzontale del siluro - Forze agenti sul siluro - Immobilizzazione e apertura iniziale dei timoni orizzontali.
4. Poppa - Gruppo dei congegni: leva di registro, valvola di immissione, regolatore di distanza, ritardo per la messa in moto.
5. Regolatori di pressione - Riscaldatori ad ignizione d'acqua.
6. Generalità sulle macchine - Macchine del siluro S. I. e del siluro W - Trasmissione del moto alle eliche.
7. Generalità sui guidasiluri - Traiettoria nel piano orizzontale.
8. Descrizione e cenni sul funzionamento dei compressori d'aria.
9. Lanciasiluri subacquei e sopracquei.
10. Generalità sulle torpedini ed ancoramento automatico - Congegni di sicurezza, di attivazione e di accensione - Torpedine Elia - Torpedine Z.
11. Torpedine da rimorchio, da getto, da ostruzioni.
12. Difesa subacquea - Ostruzioni e vari sistemi di dragaggio - Paramine e loro manovra.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 3 = ore totali 18).

1. Ricapitolazione della materia svolta nel secondo periodo integrata dalla conoscenza pratica dei diversi congegni in funzione.
2. Preparazione del siluro al lancio - Probabili avarie e mancata messa in moto dell'arma - Bilanciamento del siluro e del guidasiluri.
3. Congegno indicatore della profondità e sbandamento - Diagramma relativo e sua lettura.
4. Impostazione del problema del lancio - Centrali di lancio - Organizzazione del lancio sulle siluranti.
5. Impiego delle torpedini - Sbarramenti e loro posa.

AGGRESSIVI CHIMICI E DIFESA ANTIGAS.

(Armi Navali - Specialisti A).

1° *Corso* (ore settim. 2 = ore totali 10).

1. Definizioni e classificazioni dei gas asfissianti.
2. Gli asfissiati: cloro, bromo, fosgene, palite, superpalite, acido cianidrico, cloro e bromuro di cianogeno, cloropierina, solfato dimetilico, clorosolfonati, eteri cloro e bromo-metilic, cloruro di fenilcarbilammina.
3. I lacrimogeni e gli sternutatori: bromuri di xilile e di benzile; chetoni bromati, cianuro di bromobenzile; cloro acetofenone, le arsine.
4. I vescicatori: iprite e lewisite.
5. I nebbiogeni: fosforo, anidride solforica; acido clorosolfonico, cloruri di metalli pesanti, naftetine.
6. Modi di impiego dei gas.
7. Difesa individuale e collettive contro i gas.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 2 = ore totali 12).

1. Ricapitolazione della materia svolta nel 1°.
2. La fabbricazione e le proprietà dei principali esplosivi da innesco, di lancio, di scoppio.
3. La determinazione delle principali caratteristiche degli esplosivi e della loro stabilità chimica.
4. La verifica dello stato di conservazione degli esplosivi e del munizionamento.
5. Riassunto sulla fabbricazione dei principali aggressivi chimici e delle sostanze fumogene.
6. Difesa antigas.

MACCHINE MARINE E IMPIANTI DI BORDO.

(Allievi G. N.).

1° *Corso* (ore settim. 5 = ore totali 25).

1. I diversi tipi di generatori a vapore usati sulle unità della Regia marina - Caldaie a tubi di fiamma ed a tubi di acqua - Tipi di surriscaldatori - Caratteristiche costruttive - Accessori di funzionamento di detti generatori - Tipi usati nella Regia marina - Loro caratteristiche e considerazioni relative al loro funzionamento.

Dati pratici relativi alle pressioni d'esercizio, gradi di surriscaldamento, diametri dei tubi vaporizzatori, dei tubi di caduta e dei tubi surriscaldatori - Rapporto fra superficie vaporizzante e di surriscaldamento; consumo di combustibile per m² di griglia, per m² di superficie S. e per m³ di camera di combustione - Intensità di vaporizzazione al m² di S.

Consumo di combustibile per cav-asse-ora - Pesi per cavallo-asse e misure d'ingombro dei medesimi tipi di generatori di vapore - Schema d'impianto per la combustione liquida adottato nella Regia marina - Tipi di polverizzatori e di muratura refrattarie usati nella Regia marina - Considerazioni relative - Tipi di turbomotrici impiegate nella Regia marina.

2. I tipi vecchio e nuovi Tosi-Belluzzo-Parsons e derivati - Loro particolari costruttivi e caratteristiche di funzionamento - Mezzi per ottenere economicamente le varie andature.
3. I cuscinetti di spinta e di equilibramento tipo Tosi, Parsons e Michell - Sistemi di collegamento delle turbine con i propulsori - Giunti a stella - Cenni sull'accoppiamento idraulico ed elettrico - Accoppiamento con ingranaggi a semplice e doppia riduzione - Loro applicazioni.
4. Gli impianti di condensazione marini - Particolari costruttivi dei condensatori moderni - Pompe d'aria Weir-Dual - Gli impianti intensificatori del vuoto impiegati nei moderni apparati motori delle Regie navi - Funzionamento dei tipi SOAM.
5. Impianti W. L. - Delas, Kinetic - Considerazioni relative - Cenni sui circuiti chiusi di alimentazione - I macchinari ausiliari alternativi e rotativi degli apparati motori - I gruppi evaporatori distillatori - Loro caratteristiche costruttive e di funzionamento - Disposizione generale degli apparati motori sui diversi tipi di Regie navi - Cenni sulle principali tubolature di bordo - Loro ufficio.

2° *Corso* (ore settim. 5 = ore totali 25).

1. *Apparecchi per la manovra del timone.*

Sistemi di agghiaccio adottati sulle Regie navi - Tipi di servomotori - Servomotori a vapore e idroelettrici - Telemotori per il comando dei servomotori - Sistemazione per la manovra del timone sulle moderne unità della Regia marina.

2. *Macchine frigorifere per impianti marini.*

Macchine a compressione a CO_2, SO_2 ed NH_3 - Macchine rotative tipo Singrun Audiffen - Cenni sulle macchine frigorifere per climi tropicali - Macchine frigorifere a vapor d'acqua - Tipi usati nella Regia marina - Distribuzione del freddo ai vari utenti dell'impianto - Criteri generali e mezzi per la refrigerazione dei depositi munizioni sulle moderne unità.

3. I motori endotermici adottati sulle unità della Regia marina - I Motori termici dei sommergibili - I tipi TOSI e FIAT - Loro principali caratteristiche di funzionamento e costruttive - I gruppi elettrogeni - S. Giorgio - Fiat - Tosi e O.M.

4. Cenni sulle catapulte - I tipi di catapulta Gagnotto, installati sulle Regie navi - Istruzioni e norme per il lancio ed il ricupero degli idrovolanti a bordo delle Regie navi.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 5 = ore totali 30).

Ricapitolazione della materia svolta nei due precedenti corsi.

MATERIALE E. E R.T.

(Per gli allievi del corpo A. N. - Specialità E).

1° *Corso* (ore setti. 6 = ore totali 30).

1. Generalità sugli impianti di bordo - Scelta del tipo di corrente e della tensione di esercizio - Centrali di produzione - Suddivisione della potenza - Distribuzione della energia elettrica - Quadri e reti di bordo - Impanti moderni - Distribuzione a tensione costante ed a corrente costante.

2. Lampade ad incandescenza e lampade ad arco - Proiettori - Proiettori tipo Sperry - Motori di bordo - Motori complessi e loro sistema di manovra - Trasmettitore d'ordini - Cenno sulla metadinamo.

3. Servizio telefonico - Reti di bordo - Impianti a batteria centrale - Impianti automatici.

4. Gli accumulatori a bordo delle navi - Tipi in uso nella Regia marina - Norme ed impiego.

5. La condotta degli impianti elettrici - Suddivisione del materiale e del personale - Norme generali per l'esercizio - Isolamento dell'impianto e sua misura.

2° *Corso* (ore settim. 5 = ore totali 30).

1. Girobussola - Cenni teorici sul principio di direttività del girostato - Le girobussole del tipo Sperry - La bigirobussola Anschutz.

2. La segnalazione e l'esplorazione subacqua - Apparecchi di segnalazione acustica - Idrofoni - Generalità sugli ultrasuoni - Lo scandaglio ultrasonoro - I periteri.

3. Cenni di radiotelegrafia con particolare riguardo agli apparecchi trasmittenti e riceventi attualmente in uso nella Regia marina.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 5 = ore totali 30).

Ricapitolazione della materia svolta nei due precedenti corsi.

SERVIZI DI COMMISSARIATO M.M.

(Per gli allievi Ufficiali del Corpo di Commissariato).

1° *Corso*: (ore settim. 8 = ore totali 40).

Cenni organici.

Corpo di Commissariato M.M. - Funzioni e attribuzioni - Destinazioni ed incarichi degli ufficiali Commissari.

Amministrazione.

1. Cenni sull'esercizio finanziario e sul bilancio di previsione - Lo stato di previsione e le spese del Ministero della marina - Ripartizione in rapporto alla competenza specificata degli ordinatori delle spese (Direzioni generali del Ministero) - Conto impegni e controllo preventivo.

2. Amministrazione delle Direzioni e Sezioni di Commissariato M.M. - Servizi amministrativi - Servizi tecnici - Gestione e contabilità di magazzino.

3. Amministrazione Corpi e Navi - Servizio di cassa - Servizio fondo scorta - Contabilità individuale ufficiali e militari del C.R.E.M. - Servizio viveri, vestiario e materiali.

4. Cenni sul servizio postale a bordo e sul servizio delle cooperative marinai.

Esercitazioni pratiche.

Tenuta dei registri inerenti alla contabilità denaro - Compilazione dei rendiconti per la contabilità denaro.

2° *Corso* (ore settim. 8 = ore totali 40).

a) *Amministrazione.*

Richiami del programma svolto durante il primo corso - Esercitazioni pratiche come nel primo corso, compilazione e chiusura del foglio assegni.

b) *Servizi tecnici.*

1. Concetto generale dei servizi - Materie prime per la guerra - Traffico marittimo - Autarchia - Surrogati e prodotti di sostituzione.

2. Metodi di gestione - I servizi affidati al Corpo di Commissariato M.M.

3. Conservazione dei prodotti alimentari - Norme particolari per i depositi di bordo - Panificazione - Impianti frigoriferi - Il vestiario del marinaio - Cenni sul servizio dei materiali - Trasporti di derrate e materiali.

Tirocinio aspiranti: (ore settim. 8 = ore totali 48).

a) *Amministrazione.*

Richiami del programma svolto nei due precedenti corsi - Esercitazioni pratiche, con particolare riguardo all'amministrazione del personale ed al servizio di cassa.

b) *Servizi tecnici.*

Ricapitolazione della materia svolta nei due precedenti corsi.

c) *Giustizia e disciplina.*

1. Tribunali militari, consigli di guerra e consigli sommari - Cenni sulla procedura - Esercitazioni pratiche.

2. Norme disciplinari contenute nella legge sullo Stato degli ufficiali e nell'ordinamento del C.R.E.M. - Costituzione, competenza, procedura dei Consigli e delle Commissioni di disciplina.

SERVIZIO COMUNICAZIONI E CIFRA.

(Per gli allievi ufficiali del Corpo di Commissariato).

2° *Corso* (ore settim. 1 = ore totali 5).

Cenni sul servizio delle comunicazioni: segnali con alfabeto Morse, a mano, acustici, libro dei segnali e codice internazionale; semafori, stazioni r. t.

Tirocinio aspiranti.

Servizio cifra - Uso pratico dei cifrari e delle tabelle di doppia cifratura.

SERVIZI DELLE RR. CAPITANERIE DI PORTO.

(Per gli allievi del corpo delle Capitanerie di porto).

1° *Corso* (ore settim. 5 = ore totali 25).

Il Corpo delle Capitanerie di porto: reclutamento degli ufficiali, la categoria del C.R.E.M. servizi portuali.

Funzioni tecniche, giurisdizionali, amministrative e militari degli ufficiali di porto.

Organizzazione della Marina mercantile: amministrazione centrale, il Consiglio superiore della Marina mercantile.

Circoscrizione territoriale marittima del Regno e delle Colonie.

Cenni sull'amministrazione del demanio marittimo (beni patrimoniali e beni di uso pubblico, varie specie di concessioni, passaggio dei beni del pubblico demanio a quelli patrimoniali, usurpazioni e vietate innovazioni sui beni demaniali marittimi).

Il mare e le costruzioni portuali: cause perturbatrici dello stato di calma delle acque marine - Cenni sul regime delle spiaggie e sulle opere foranee o di difesa (moli, dighe, scogliere, antimurali), porto ed avamporto, bacini di carenaggio, scali di alaggio e di raddobbo.

Cenni sui mezzi meccanici per lo sbarco e l'imbarco delle merci, cenni sugli impianti ferroviari, depositi, magazzini vari, Silos.

Brevi cenni sui fari, fanali e segnalamenti marittimi.

I porti dal punto di vista commerciale: classificazione e funzione dei porti (funzione commerciale, industriale, zone d'influenza).

2° *Corso* (ore settim. 5 = ore totali 25).

I sinistri marittimi: cenni sulla legislazione marittima in materia d'assistenza, salvataggio ed urto di navi. Indagini sommarie ed inchieste formali, previste dal R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e successive modificazioni, da compiersi dai Comandi di porto in seguito a sinistri marittimi. Norme circa il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati — mezzi a disposizione dei Comandi di porto per compiere il salvataggio di navi sinistrate — brevi cenni sui ricuperi e loro gestione.

Cenni sulla giurisdizione penale civile dei Comandanti di porto e loro potere disciplinare sulla gente di mare. La polizia giudiziaria nei porti. Cenni sulla polizia amministrativa e sulla sicurezza dei porti.

Cenni sulla polizia della navigazione — partenza e arrivi delle navi — formalità marittime, sanitarie, doganali.

Le carte di bordo. Il giornale nautico.

La gente di mare: gradi di autorizzazione varie.

Brevi cenni sul regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Il trasporto via mare delle materie nocive, infettanti, esplosive e degli infiammabili: norme circa il loro deposito nei porti.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 5 = ore totali 30).

Riassunto di quanto è stato oggetto di studio nei precedenti due corsi.

Cenni sul servizio della leva di mare.

Cenni sul servizio della mobilitazione della armata svolto dai Comandi di porto.

Organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra.

Compiti dei Comandi di porto in tempo di guerra (concorso nella difesa marittima, costiera, antiaerea. Servizi ausiliari e logistici per l'armata. Polizia militare).

Norme per la concessione del permesso di ancoraggio delle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie.

Brevi cenni sull'organizzazione del lavoro nei porti (uffici del lavoro marittimo e portuale) - Cenni sulle principali Compagnie di navigazione italiane, con speciale riguardo ai settori di traffico - Le sovvenzioni marittime ed i servizi sovvenzionati.

COSTRUZIONE NAVALE MILITARE.

(Allievi G. N.).

1° *Corso* (ore settim. 4 = ore totali 20).

1. Esempi ed applicazioni di calcoli di assetto, imbarco e sbarco di pesi a bordo.
2. Costruzione dello scafo sugli elementi tratti dalla sala a tracciare con i moderni sistemi.
3. Organizzazione del lavoro nei Cantieri e Arsenali per la costruzione e la riparazione delle navi.
4. Bacini, scali di alaggio, scali di costruzione.
5. Varo delle navi.

2° *Corso* (ore settim. 4 = ore totali 20).

1. Cenni sulle sollecitazioni delle varie strutture dello scafo con particolare rilievo per le strutture delle navi militari.
2. Applicazioni del verticale integrale.
3. Interpretazione dei dati in possesso delle navi mercantili ordinariamente, per trarne elementi utili a giudicare le loro caratteristiche.
4. Interpretazione dei dati contenuti nei libri dei registri di classificazione.
5. Stabilità dei sommergibili e loro caratteristiche.
6. Struttura delle moderne navi della Marina militare italiana.
7. Riparazione degli scafi delle navi.

Tirocinio aspiranti (ore settim. 4 = ore totali 24).

1. Ricapitolazione dei principali argomenti dei programmi svolti nei due precedenti periodi.
2. Cenni sulle applicazioni della saldatura elettrica.
3. Problema della falla e studio della compartimentazione stagna - Allagamento - Bilanciamento.
4. Stabilità delle navi e prove di stabilità.
5. Cenni sulle operazioni di salvataggio delle navi.
6. Cenni sulle provvidenze per la difesa degli scafi e dei locali interni dai gas.
7. Cenni sul salvataggio dei sommergibili.

CONFERENZE DI CULTURA M.M. E NOZIONI DI ORGANICA NAVALE.

(Tutti gli allievi).

1° *Corso* (ore settim. 2 = ore totali 10).

1. Generalità sulle istituzioni militari marittime.
2. Personale: Ufficiali - C.R.E.M. - Personale civile e personale lavorante.
3. Alto comando e ordinamento centrale.
4. Naviglio: Tipi di navi da guerra, classificazione ufficiale e posizione amministrativa.
Costituzione delle Forze navali.

2° *Corso* (ore settim. 2 = ore totali 10).

1. Organizzazione dei servizi periferici territoriale della Regia marina.
2. Circoscrizione territoriale della Marina mercantile e servizio delle Capitanerie di porto.
3. Cenni sulla giustizia militare marittima.
4. Organizzazione della Nazione per la guerra.

Tirocinio aspiranti.

Allievi di S. M. (ore settim. 2 = ore totali 12).

1. Richiami sulle parti più importanti dei programmi svolti nei primi due periodi.
2. Cenni sulla politica navale del dopo guerra.

3. Difese marittime e basi navali - Loro compito e loro protezione - La difesa costiera - La difesa contraerea territoriale.

4. Cenni sui criteri di impiego delle forze e sulla correlazione aereo navale.

Allievi del G.N. e delle A.N. (ore settim. 1 = totale ore 6).

1. Cenni sulla politica navale del dopo guerra.

2. Ordinamento e compiti del Comitato progetti navi, delle Direzioni generali costruzioni navali e meccaniche ed armi e armamenti navali, della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

3. Organizzazione ed amministrazione degli arsenali e degli altri stabilimenti di lavoro della Regia marina - Uffici tecnici - Navi officine.

4. Servizi degli Ufficiali del G.N. e delle A.N. a bordo e a terra.

Allievi di Commissariato e delle Capitanerie di porto (ore settim. 3 = ore totali 18).

1. Richiami sulle parti più importanti dei programmi svolti nei precedenti corsi.

2. Cenni sulla politica navale del dopo guerra.

3. Cenni sulle principali norme del diritto marittimo di guerra: Belligeranti - Operazioni belliche - Blocco - Contrabbando di guerra - Nazionalità delle navi - Visite - Cattura - Giudizio delle prede - Neutralità.

MATERIALE NAVALE.

(Tutti gli allievi).

1° *Corso* (ore settim. 1 = ore totali 5).

Costruzione navale.

1. Nomenclatura della nave e descrizione sommaria della struttura degli scafi in legno e in ferro - Chiglia - Ossature - Paramezzali - Ruota di prora e dritto di poppa - Bagli - Fasciame esterno ed interno - Struttura del doppio fondo - Paratie trasversali e longitudinali - Ponti - Soprastrutture.

2. Dimensioni principali delle navi: Lunghezza - Larghezza - Immersione - Altezza di costruzione - Dislocamento - Volume di carena - Coefficienti di finezza e cenni sulla loro influenza sulla resistenza al moto - Cenni sulla stabilità e galleggiabilità delle navi - Bilanciamento e mezzi per il grande esaurimento.

3. Accessori dello scafo: vari tipi di timone ed agghiacci; servomotori a vapore, elettrici, elettroidraulici - Argani a salpare e verricelli di tonneggio.

4. Impianti frigoriferi a vapore, ad anidride carbonica, ad anidride solforosa di tipo chiuso - Ventilazione - Allagamenti depositi munizioni.

5. Tipi di navi e loro caratteristiche dal punto di vista della protezione - Cenni sui sommergibili.

2° *Corso* (tutti gli allievi eccettuati quelli del G.N.) (ore settim. 1 = ore totali 5).

Macchine termiche marine.

1. Principi fondamentali di funzionamento delle macchine termiche per la propulsione delle navi - Schemi generali di impianto di apparati motori per la propulsione a vapore, a combustione interna, termoelettrica - Cenni sull'elica.

2. Cenni sulle caldaie a tubi di fiamma - Descrizione sommaria delle caldaie a tubi di acqua tipo R.M. moderne - Servizio di alimento caldaie - Servizio della combustione.

3. Cenni sulle macchine alternative - Principi fondamentali di funzionamento delle turbine ad azione ed a reazione.

4. Macchinari ausiliari dell'apparato motore per i vari servizi di bordo, condensatori e macchinari relativi - Servizio incendio, igiene, sentina, allagamento ed esaurimento doppi fondi.

5. Motori a combustione interna a volume costante e a pressione costante a due e a quattro tempi, loro impiego nella Marina da guerra.

ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI PRATICHE.

(Tutti gli allievi).

1° *Corso.*

Regolamento di disciplina. — Lettura e commento delle parti più importanti - Cenni sugli articoli del Codice Penale Militare Marittimo la cui conoscenza è doverosa per ogni militare.

Istruzioni professionali. — Cenno sull'impiego del cannone e del siluro - Cenno sui metodi di navigazione - Carte di navigazione - Bussola - Esercitazioni elementari di carteggio.

Segnali. — Esercizio di ricezione e trasmissione con bandiere a mano e a testa d'albero (alfabeto Morse).

Bandiera da segnali - Notizie sul codice comune internazionale.

Istruzioni marinaresche. — Nomenclatura delle imbarcazioni - Tipi di vele e di velieri - Nozioni di attrezzatura - Andatura alla vela - Viramenti - Fanali regolamentari - Regole per evitare gli abbordi in mare - Ancore e catene.

Esercitazioni di voga e di padrone con lancia a remi ed a vela - Onori da rendersi nelle imbarcazioni - Attraccaggio con barca a vapore - Alzare ed ammainare le imbarcazioni.

Istruzioni militari. — Esercizio di plotone e compagnia - Esercizio di comando di plotone - Teoria del moschetto e della pistola (montamento e smontamento) - Tiri al bersaglio (due serie di moschetto e due di pistola per ogni allievo).

Ginnastica. — Esercizio a corpo libero, con attrezzi, salita alla fune, salto in alto ed in lungo, percorso di guerra - Giuochi sportivi.

2° *Corso.*

Regolamento dei servizi a bordo. — Norme generali per tutti gli ufficiali. Sulla scorta della lettura del regolamento verrà illustrata l'organizzazione dei servizi di bordo con particolare riguardo a quelli di competenza di ciascun Corpo.

Istruzioni professionali. — Cenno sulle dinamo, sui telemetri Idrofoni - Frigorifere.

Cenno sui sommergibili.

Cenno sulle torpedini.

Segnali. — Esercizio di ricezione e trasmissione con bandiere a mano e a testa d'albero (alfabeto Morse) - Bandiere da segnali - Notizie sul codice comune e internazionale.

Istruzioni marinaresche. — Come per il primo corso.

Istruzioni militari. — Esercizio di plotone e compagnia - Esercizio di comando di plotone - Mitragliere - Tiro al bersaglio (due serie di moschetto e due di pistola per ogni allievo).

Ginnastica. — Esercizio a corpo libero e con attrezzi - Salita alla fune - Salto in fondo ed in lungo - Percorso di guerra - Giuochi sportivi.

(4488)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1938-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Abbiategrasso la donazione di un immobile.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 23049 del 31 ottobre u. s. con la quale il Regio commissario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare dal comune di Abbiategrasso, provincia di Milano, la donazione della locale Casa della Madre e del Bambino, del Comune stesso costruita su area propria e distinta al mappale n. 395-*a*);

Ritenuta la convenienza e la opportunità di accettare la donazione;

Vista la perizia di stima;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, n. 4, del testo unico 24 dicembre 1934, numero 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Abbiategrasso l'immobile su descritto.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4681)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1938-XVII.

Autorizzazione all'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile dal comune di Osimo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 23306 del 12 novembre 1938 con la quale il Regio commissiario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di essere autorizzato ad accettare dal comune di Osimo l'immobile destinato a sede della locale Casa della Madre e del Bambino, immobile periziato in L. 165.000, e distinto in catasto alla Sez. D foglio X col numero 184 sub. 2, sub. 3, 184 sub. 1 lettera *a*);

Ritenuta l'opportunità e la convenienza ad accettare la donazione;

Vista la perizia di stima;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Osimo l'immobile su descritto, sede della Casa della Madre e del Bambino di quella Città.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e della libertà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4682)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1938-XVII.

Autorizzazione all'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato disposto in suo favore dal defunto gr. uff. Treves Lazzaro Davide di S. Remo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 23445 del 12 novembre 1938 con la quale il Regio commissario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di essere autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 disposto a favore dell'Opera stessa dal defunto gr. uff. Treves Lazzaro Davide detto Cesare con testamento segreto pubblicato per notar Birone di S. Remo il 23 aprile 1938, numero di repertorio 11985-11986, registrato il 28 stesso mese;

Ritenuto la opportunità e la convenienza di accettare il lascito;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare il legato su descritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4683)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1938-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito disposto in suo favore dal conte comm. Giuseppe Borini Tacoli di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 23568 del 12 novembre 1938 con la quale il Regio commissario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare il lascito di L. 62.000 disposto dal conte comm. Giuseppe Borini Tacoli con testamento olografo 13 maggio 15 dicembre 1936 depositato in atti dal notaio dott. Rosario Abbate di Reggio Emilia, somma assegnata per il concorso nella spesa di costruzione della Casa della Madre e del Bambino di quella città;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza ad accettare il lascito;

Visto l'avviso ai successivi *ex lege* pubblicato dal Prefetto della provincia di Reggio Emilia a norma dell'art. 3 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361, contro cui non sono state mosse opposizioni;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1 comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare il lascito sopra descritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4680)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 11 ottobre 1938-XVI.

Approvazione dell'acquisto di un appezzamento di terreno necessario per l'ampliamento del campo sportivo della G. I. L. di Macerata.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di ampliare il proprio campo sportivo di Macerata, la G. I. L. è venuta nella determinazione di acquistare per la somma di L. 25.000 un appezzamento di terreno sito in Macerata, contrada S. Domenico, descritto in mappa Cappuccini col n. 522 resto *A* della superficie di tavole 1,71 pari a mq. 1710 confinante con residua proprietà del venditore ing. Pianesi Pietro, Carloni, comune di Macerata, beni della Gioventù italiana del Littorio, salvi ecc.;

Considerata l'opportunità di tale acquisto;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di vendita in data 12 agosto 1938-XVI a rogito notaio Marchesini dott. Augusto, registrato a Macerata il 23 agosto 1938-XVI al n. 312, mod. I, vol. 147, trascritto in pari data alla Conservatoria delle ipoteche di Macerata al n. 2357 d'ordine del reg. gen. vol. 404 e vol. 156, art. 30600 del reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, di un appezzamento di terreno necessario per l'ampliamento del campo sportivo della G. I. L. di Macerata è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1938-XVI

Il Segretario del P. N. F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G. I. L.
STARACE

(4658)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 novembre 1938-XVII.

Approvazione della donazione di alcuni stabili a favore della G. I. L. di Busto Arsizio.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Busto Arsizio la sede delle organizzazioni giovanili, l'industriale Gabardi Edoardo è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. i seguenti stabili situati in Busto Arsizio e così distinti in quella mappa: n. 706 sem. arb. ett. 0.07.20, n. 1589 ettari 0.31.20, n. 5480 *A*. ett. 0.02.20, n. 5480 *C*, ett. 0.02.80, numero 5480 *B* ett. 0.01.50, n. 711 ett. 0.00.90, n. 1590 sub. 1 e sub. 2 casa in via Volturno n. 3 di piani 2 vani 11 e sotterranei vani 2, n. 1591 casa in via Volturno n. 1 di piani 2 vani 4, n. 712 casa in via Volturno n. 1 di piani 1 vani 1 colonici 1, n. 660 casa in via Volturno n. 1 di piani 2 vani 2, n. 1590 sub 3 casa in via Volturno 3 di piani 2 vani 8, coerenziati in corpo: a est con la via Marsala in parte, ed in parte la via Volturno, a sud ancora la via Volturno, a ovest in parte proprietà Grandi eredi, ed in parte il viale Diaz, a nord l'incrocio del viale Diaz colla via Marsala;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 8 settembre 1938-XVI a rogito notaio Visentini dott. Isnardo, registrato a Busto Arsizio il 17 settembre 1938 al n. 296, vol. 92, mod. I atti pubblici, trascritto presso la Conservatoria delle ipoteche di Milano il 3 ottobre 1938 al n. 14087 del reg. d'ord. e n. 9804 del reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, numero 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, degli stabili necessari per la costruzione della nuova Casa della G.I.L. di Busto Arsizio è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1938-XVII

Il Segretario del P. N. F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G. I. L.
STARACE

(4656)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 11 ottobre 1938-XVI.

Approvazione della permuta di un immobile necessario per la costruzione della Casa della G. I. L. di Alessandria.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Alessandria la Casa del Balilla ed annessa palestra ginnastica, piscina e campi sportivi, l'O. N. B. venne nella determinazione di permutare con il comune di Alessandria il terreno da questi donatole con atto in data 9 febbraio 1935-XIII, a rogito notaio Mensi dott. Mario, con parte dell'area dell'attuale mercato bovino e precisamente con l'immobile sito in Alessandria costituito dall'edificio comprendente stalle, fienili e tettoie con cortile annesso al mercato, una zona di terreno, usufruita ora come mercato ed una zona posteriore a detto edificio; con una superficie di mq. 12224.40 facente parte del foglio CCLXVIII allegato *A* della mappa fabbricati, al n. 1652, confinante da un lato con la restante porzione del detto mercato bovini e dagli altri lati con le pubbliche vie: corso Monferrato, via del Castello, lungo Tanaro Solferino;

Considerata l'opportunità di tale permuta;

Considerato che l'Opera Nazionale Balilla con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G. I. L.;

Veduto il decreto del Ministro per l'educazione nazionale in data 2 novembre 1936-XV;

Veduti i documenti ipotecari e catastali;

Veduto l'atto di permuta in data 2 agosto 1937-XV, a rogito notaio Mensi dott. Mario, registrato ad Alessandria il 20 agosto 1937-XV, al n. 272 vol. 243 mod. I, trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Alessandria il 25 novembre 1937-XVI, al registro d'ordine 516 n. 3841, reg. di formalità vol. 880 art. 3336;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La permuta, come sopra disposta dell'immobile necessario per la costruzione della Casa G. I. L. di Alessandria con annessa palestra ginnastica, piscina e campi sportivi è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1938-XVI

Il Segretario del P. N. F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G. I. L.
STARACE

(4657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 17 novembre 1938-XVII è stato concesso l'exequatur al signor José Joaquin Vargas Calvo, console generale onorario di Costarica a Roma.

(4637)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno in Roma.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 novembre 1938, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino nella zona Torpignattara in Roma.

(4679)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Pievelago.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 31 ottobre 1938-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un immobile sito in Pievelago.

(4631)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 193.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % n. 479201 di annue lire 49, intestato a De Buono Mariannina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Santa Paolina (Avellino).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4638)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 192.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % n. 458899 di annue lire 140 intestato ad Agostini Ranieri fu Fortunato, interdetto, sotto la tutela di Pagani cav. Giuseppe fu Michele domiciliato a Firenze ed ipotecato per la cauzione dovuta dal sac. Agostini Agostino fu Fortunato quale parroco della Chiesa di S. Pietro in Montegonzi.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA.

(4636)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Media dei cambi e dei titoli

del 1° dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,91
Francia (Franco)	49,80
Svizzera (Franco)	432,30
Argentina (Peso carta)	4,29
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,19
Danimarca (Corona)	3,969
Germania (Reichsmark)	7,622
Norvegia (Corona)	4,467
Olanda (Fiorino)	10,327
Polonia (Zloty)	357,90
Portogallo (Scudo)	0,8069
Svezia (Corona)	4,581
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,86
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,16
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Id. 3,50 % (1902)	71,75
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,05
Id. Id. 5 % (1936)	94,95
Rendita 5 % (1935)	94,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,275
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,275
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,375

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937-XV, con il quale si è provveduto alla revoca della autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, con sede nel comune di Collesano (Palermo), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 9 marzo 1937-XV con il quale si è nominato il prof. Donato Palumbo commissario liquidatore della Cassa rurale su indicata;

Considerato che il predetto prof. Palumbo ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Giovinco fu Matteo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, avente sede nel comune di Collesano (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del prof. Donato Palumbo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4701)

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Pescia (Pistoia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 21 novembre 1938-XVII fra la Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, e la Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Pescia (Pistoia);

Autorizza

la Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, a sostituirsi alla Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Pescia (Pistoia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 12 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4759)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 ottobre 1936-XIV con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata, con sede nel comune di Licata (Agrigento) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 ottobre 1936-XIV con il quale si è nominato il rag. Renato Malfitano commissario liquidatore della Cassa agraria suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Dainotto fu Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Terra » di Licata, avente sede nel comune di Licata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Renato Malfitano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4702)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rotella (Ascoli Piceno), Collemurano (Macerata), Norcia (Perugia) e S. Angelo Romano (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rotella (Ascoli Piceno), di Colmurano (Macerata), di Norcia (Perugia) e di S. Angelo Romano (Roma);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4703)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo », in liquidazione, di Castellammare del Golfo (Trapani).

Nella seduta tenuta il 30 ottobre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo », in liquidazione, di Castellammare del Golfo (Trapani) il signor Pietro Como fu Luca è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4756)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 18 posti di vice revisore in prova (gruppo B)

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 ed i successivi provvedimenti di modifica;
Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 1934-XII che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di revisione della Corte dei conti;
Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932 e la nota di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 agosto 1938 n. 4991 - 2.3-1.3.1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, ultima parte, del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 18 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo *B*), di cui 4 sono riservati agli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Al concorso sono ammesse le donne limitatamente ad un decimo dei posti.

Art. 2.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° ed essere in possesso di uno dei titoli di studio riconosciuti per l'ammissione nelle carriere di gruppo *B* delle Amministrazioni statali.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionario fiumano o che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato a relative operazioni militari, ed è portato ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, nonchè per i decorati al valor militare ed i promossi per merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dei feriti per la causa fascista che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni: *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; *b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima: cumulando tra di loro le due elevazioni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, non costituendo in ogni caso interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6, e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

d) certificato del podestà del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro e perfettamente idoneo ad affrontare qualsiasi clima ed a disimpegnare convenientemente il servizio anche in Africa Italiana. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre anche nei riguardi del servizio in Africa italiana.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588, giornale militare del 1922 e n. 957 del Giornale militare del 1936 ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio non isolato all'estero, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, direzione generale delle pensioni di guerra, o la copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

I cittadini residenti nel Regno che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *c*) apposito certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *c*), relativi ai cittadini residenti all'estero, agli italiani non regnicoli e ai cittadini sammarinesi che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o quella di ufficiale della M.V.S.N., dovranno presentare copia dello stato di servizio militare.

Coloro che appartengano al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali e che prendano parte al concorso beneficiando del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio del personale attestante la durata e la qualità del servizio di straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario;

i) titoli di studio in originale o copia autentica;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole);

m) una dichiarazione, redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità di non appartenenza alla razza ebraica ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 5.

I concorrenti che risiedano nell'Africa Italiana, nei possedimenti italiani ovvero all'estero potranno presentare la domanda entro il termine di cui al precedente art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, devono essere posseduti prima dalla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Tuttavia è riservata ai candidati la facoltà di esibire oltre il termine stabilito dal presente bando, ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di nuovi titoli nei riguardi della preferenza nell'ordine di graduatoria e della precedenza in caso di parità di merito.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati od invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) *e*), *f*), *i*) ed ai commi 5, 6 e 7 della lettera *h*) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Il certificato di cui all'ultimo comma della lettera *h*) dell'articolo precedente dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *h*), ed *i*) dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale, da cui risulti anche lo stato di famiglia.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, possono produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), una attestazione dell'autorità dalla quale dipendono da cui risulti la suddetta loro qualità.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per vice revisore.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà secondo il programma allegato al presente decreto, di tre prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa;

di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un professore di matematica o di ragioneria di istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari, svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari, degli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice revisori in prova con l'assegno lordo mensile di L. 675,38 comprensive degli aumenti stabiliti dai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937; n. 1033 e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

Il presidente: GASPERINI

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE:

1. — Nozioni di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo e corporativo) e di diritto privato (civile e commerciale).
2. — Nozioni sulla Corte dei conti e sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. — Prova pratica su una delle seguenti materie a scelta del candidato:

a) aritmetica e algebra elementare fino alle equazioni di secondo grado ad una incognita, incluse;

b) computisteria: ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

PROVA ORALE:

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di economia politica, di scienza delle finanze e di statistica.

Il presidente: GASPERINI

(4728)

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto l'avviso di concorso in data 27 gennaio 1938-XVI per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pescara;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei candidati partecipanti all'anzidetto concorso, ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice:

1° Dott. Veronese Italo . . . . . con punti 159 —
2° Dott. Vecchioni Ettore . . . . . » » 124,85
3° Dott. Carelli Michele . . . . . » » 123,25
4° Dott. Leonardi Alfio . . . . . » » 119 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Pescara.

Pescara, addì 23 novembre 1938-XVII

Il Prefetto

(4711)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1936, n. 983, con cui venne bandito pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1936-XV nei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Margherita di Savoia, Montesantangelo (frazione Macchia), Orta Nova (capoluogo), Orta Nova (fraz. Ordona), San Severo, Stornarella e Vieste;

Visto il proprio decreto del 19 febbraio 1937, n. 50590, con il quale, a modifica parziale del decreto di bando del concorso, veniva escluso dai posti messi a concorso quello del comune di Anzano di Puglia;

Visti il successivo decreto del 5 febbraio 1938-XVI, n. 2946, con il quale, in applicazione dell'art. 43 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, si provvedeva all'ammissione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti al concorso predetto, e la nota di questa Prefettura del 5 febbraio 1938-XVI, n. 2946, con la quale, in adempimento del decreto del Ministero dell'interno in data 9 novembre 1937, n. 3925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre successivo n. 269, si trasmettevano alla competente Commissione esaminatrice presso la Regia università di Bari le domande ed i documenti dei concorrenti;

Vista la nota del 3 settembre 1938, n. 33112, con la quale la Regia prefettura di Bari trasmetteva i verbali della Commissione esaminatrice e prometteva di restituire i documenti dei partecipanti al concorso, documenti pervenuti in data 8 ottobre corrente;

Visti gli articoli 19 e 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto, vacanti nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Margherita di Savoia, Montesantangelo (fraz. Macchia) Orta Nova (capoluogo), Orta Nova (fraz. Ordona), San Severo, Stornarella e Vieste:

1. Del Piano Lorenzo di Gennaro . . . voti 52,04 su 100
2. Panella Francesco di Carmine . . . » 51,63 su 100
3. D'Arienzo Antonio fu Libero . . . » 48,72 su 100
4. De Rosa Francesco di Leopoldo . . . » 48,54 su 100
5. De Petra Giulio fu Carlo . . . . . » 47,50 su 100
6. Ex aequo { Chiappinelli Pietro di Luigi » 46,36 su 100; De Paola Giovanni di Genn. » 46,36 su 100
(Con preferenza al Chiappinelli perchè volont. di guerra e di maggiore età)
7. Rossi Francesco di Nicola . . . . . » 45,13 su 100
8. Basso Raffaele di Nicola . . . . . » 44,81 su 100
9. Terracciano Cesare di Annibale . . . » 44,27 su 100
10. Nardella Ferdinando fu Domenico . . » 43,90 su 100
11. Dattoli Mario fu Michele . . . . . » 43,50 su 100
12. De Maio Guido di Francesco . . . » 43,45 su 100
13. De Salvia Giuseppe di Domenico . . » 43,18 su 100
14. Buoncristiano Luigi di Severino . . » 42,95 su 100
15. Tozzi Mario fu Alfonso . . . . . » 42,27 su 100
16. Niro Salvatore fu Michele . . . . » 41,68 su 100
17. De Sanctis Luigi di Vincenzo . . . » 41,00 su 100
18. Fabrocini Giuseppe fu Adelchi . . . » 40,72 su 100
19. Sepe Rolando di Attilio . . . . . » 40,50 su 100
20. Nova Claudio di Emidio . . . . . » 40,22 su 100
21. Di Giorgio Pasquale di Domenico . . » 40,00 su 100
22. Antinozzi Carlo di Annibale . . . » 39,72 su 100
23. Antonacci Elia di Nicola . . . . . » 37,63 su 100
24. Ranieri Luigi di Vito . . . . . . » 35,63 su 100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e pubblicato per otto giorni consecutivi presso gli albi pretori dei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Margherita di Savoia, Montesantangelo, Orta Nova, San Severo, Stornarella e Vieste.

Foggia, addì 18 ottobre 1938-XVI

Il prefetto: AVENANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Visto il proprio decreto in data odierna n. 27478.I col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1936 nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Margherita di Savoia, Montesantangelo (fraz. Macchia), Orta Nova (capoluogo), Orta Nova (fraz. Ordona), San Severo, Stornarella e Vieste;

Constatato che il concorrente Basso Raffaele occupante l'ottavo posto in graduatoria, ha chiesto l'assegnazione delle sedi di Foggia, di S. Severo e, genericamente, di qualsiasi altra sede fra quelle messe a concorso, e ritenuto di determinare tale sede assegnando ai concorrenti graduati di seguito all'ottavo posto, secondo l'ordine di preferenza, le sedi da essi nominativamente indicate e lasciando disponibile al concorrente predetto la sede che rimanga ultima da attribuirsi;

Considerato che il concorrente De Maio Guido, occupante il dodicesimo posto in graduatoria, ha indicato per l'assegnazione un numero limitato di sedi, spettanti a concorrenti occupanti posti anteriori al suo in graduatoria, e che quindi nessuna sede gli può spettare;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1936, i seguenti concorrenti con destinazione nelle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

Del Piano Lorenzo di Gennaro, domiciliato a Foggia, destinato a Foggia;

Panella Francesco di Carmine, domiciliato ad Ischitella, destinato a Castelluccio dei Sauri;

D'arienzo Antonio fu Libero, domiciliato a S. Marco in Lamis, destinato a S. Severo;

De Rosa Francesco di Leopoldo, domiciliato a S. Agata Feltria (Pesaro), destinato ad Accadia;

De Petra Giulio fu Carlo, domiciliato a Foggia, destinato ad Orta Nova (capoluogo);

Chiappinelli Pietro di Luigi, domiciliato a Bovino, destinato a Bovino;

De Paola Giovanni di Gennaro, domiciliato a Foggia, destinato a Margherita di Savoia;

Rossi Francesco di Nicola, domiciliato a Bovino, destinato ad Ascoli Satriano;

Basso Raffaele di Nicola, domiciliato a Monte S. Angelo, destinato a Stornarella;

Terracciano Cesare di Annibale, domiciliato a Foggia, destinato a Castelluccio Valmaggiore;

Nardella Ferdinando fu Domenico, domiciliato a Vieste, destinato a Vieste;

Dattoli Mario fu Michele, domiciliato a Carlantino, destinato a Montesantangelo (fraz. Macchia);

De Salvia Giuseppe di Domenico, domiciliato a Manfredonia, destinato ad Orta Nova (fraz. Ordona).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e pubblicato per otto giorni consecutivi presso gli albi pretorii dei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Margherita di Savoia, Montesantangelo, Orta Nova, San Severo, Stornarella e Vieste.

Foggia, addì 18 ottobre 1938-XVI

Il prefetto: AVENANTI

(4672)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di medico condotto

Con decreto n. 23940 in data 25 novembre 1938-XVII, S. E. il Prefetto di Terni ha dichiarato vincitore della condotta medica di Baschi — capoluogo — il dott. Giampietri Leoni Manlio, revocando il precedente decreto n. 23162 in data 14 novembre 1938, con cui si designava vincitore della stessa condotta il dott. Bertoni Egidio.

Il Prefetto.

(4710)

REGIA PREFETTURA DI TARANTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 16135 dell'8 agosto c. a. con cui si approvava la graduatoria dei candidati al concorso, indetto con bando prefettizio del 19 dicembre 1936-XV, per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero con cui si provvedeva alla dichiarazione dei vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Vista la nota del commissario prefettizio di Ginosa, in data 14 ottobre 1938-XVI, dalla quale risulta che il concorrente dottor Sereni Emilio, secondo classificato e vincitore della condotta comunale di Ginosa, ha rinunciato al posto con dichiarazione del 10 ottobre corrente anno;

Visti gli atti di concorso e le domande presentate dai concorrenti con le preferenze espresse circa le sedi alle quali intendevano concorrere;

Considerato che il dott. Patarino Vito Giacomo, quarto graduato e vincitore della condotta consorziale di Pulsano e Uniti, interpellato in seguito alle residenze indicate in ordine di preferenza, ha dichiarato con nota del 29 ottobre u. s. di rinunciare al posto di veterinario comunale della condotta di Ginosa;

Visto che di conseguenza è rimasta vacante predetta condotta;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, n. 1265 del 27 luglio 1934, e gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ricciardi Vittorio, quinto classificato nella graduatoria sopra ricordata, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Ginosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 9 novembre 1938-XVII

Il prefetto: TALLARIGO

(4647)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 31340 dell'11 agosto scorso con il quale veniva approvata la graduatoria, dei candidati dichiarati idonei nel concorso ai posti vacanti di medico condotto nella provincia di Genova al 30 novembre 1936-XV, e il decreto pari data e numero con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso;

Ritenuto che, in seguito alla rinuncia del dott. Fazio Giuseppe di Ettore, sedicesimo classificato, è rimasta vacante la condotta di Vobbia e che, pertanto, occorre provvedere alla designazione di altro sanitario in base alla graduatoria di cui sopra;

Ritenuto che i dottori Marchetti Antonio fu Giuseppe, Massa Giuseppe di Alfredo e Avanzino Luigi di Francesco, classificati rispettivamente 17°, 18° e 19°, interpellati, hanno opposta uguale rinuncia;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fascina Luigi di Domenico, è dichiarato vincitore della condotta di Vobbia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Vobbia.

Genova, addì 16 novembre 1938-XVII

p. Il prefetto: BELLEI

(4648)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduta la graduatoria delle concorrenti, risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in Comuni della provincia di Rovigo, bandito il 31 dicembre 1936;
Veduti i propri decreti n. 10529 dell'8 giugno 1938-XVI, del 9 e del 17 giugno stesso anno, con cui fu approvata la graduatoria sopra indicata e furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;
Considerato che a seguito delle rinuncie delle candidate Weiss Renata in Marchiori e Boggiani Anna si sono resi vacanti i posti di ostetrica condotta di Polesella e di Badia Polesine (3° reparto);
Veduta la dichiarazione di rinuncia dell'ostetrica Lavezzo Argia alla condotta di Badia Polesine, 3° reparto;
Tenuto conto delle preferenze per i posti messi a concorso, specificate nelle domande, a suo tempo prodotte dalle candidate;
Veduti gli articoli 23, 26 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa, con l'attribuzione del posto a fianco di ciascuna indicato:

1° Boggiani Anna - Polesella.
2° Giannone Elena in Sellito - Badia Polesine (3° reparto).

I podestà incaricati dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto a sensi dell'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 16 novembre 1938-XVII

Il prefetto: CARATTI

(4649)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 22 agosto 1938-XVI, n. 25084, con cui si designano i vincitori del concorso ai tre posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;
Ritenuto che da comunicazione fatta dal podestà di Crevalcore risulta che il veterinario dott. Ercole Rebucci ha rinunciato alla nomina nella seconda condotta;
Considerata la necessità di provvedere alla designazione per la condotta suddetta del candidato che segue in graduatoria;
Visti l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 25 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla cennata rinunzia del dott. Ercole Rebucci, designato vincitore col precedente decreto 22 agosto 1938, n. 25084, sopra citato il dott. Antonio Zinghi è designato vincitore della seconda condotta veterinaria del comune di Crevalcore.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo di questa Prefettura e del comune di Crevalcore.

Bologna, addì 12 novembre 1938-XVII

Il prefetto: BENIGNI

(4651)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 20097, con il quale si designavano le vincitrici del concorso ai 12 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;
Ritenuto che da comunicazioni fatte dai podestà dei singoli Comuni interessati risulta che le ostetriche Martelli Carolina, Frittelli Flora, Colonnelli Emma e Pucci Tina hanno rinunziato alla nomina, rispettivamente, per la condotta di Pontecchio, in comune di Sasso Marconi, di Villa Fontana in comune di Medicina, Mezzolara in comune di Budrio e del comune di Grizzana;
Considerata la necessità di provvedere alla designazione per le condotte rimaste vacanti delle candidate che seguono in graduatoria;
Viste le domande delle singole candidate in relazione all'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso da ciascùna di esse indicato;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia per la nomina da parte dei Comuni sottoelencati da parte delle candidate vincitrici col precedente decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 20027, sopra citato, le seguenti ostetriche, che seguono in graduatoria le rinunciatarie sono designate vincitrici delle condotte per ciascuna a fianco indicate:

Frittelli Flora - Sasso Marconi (condotta di Pontecchio).
Savini Maria - Medicina (condotta di Villa-Fontana).
Ariatti Laura - Budrio (Mezzolara).
Liverani Elisa - Grizzana (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 20 ottobre 1938-XVI

Il prefetto: BENIGNI

(4650)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.